

808.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 4 – Articolo 23, emendamenti e subemendamenti)	18
Missioni valevoli nella seduta del 10 novembre 2000	3	(Sezione 5 – Articolo 15 ed emendamenti)	23
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissione in sede referente)	3	(Sezione 6 – Articolo 35, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	26
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 7 – Articolo 36, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	33
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 8 – Articolo 37, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	41
Disegno di legge n. 7328-bis	5	(Sezione 9 – Articolo 38, emendamenti)	51
(Sezione 1 – Articolo 31, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	5	(Sezione 10 – Articolo 39, emendamenti) ..	53
(Sezione 2 – Articolo 32 ed emendamenti) .	16	(Sezione 11 – Articolo 40, emendamenti e subemendamenti)	54
(Sezione 3 – Articolo 33 ed emendamenti) .	17	(Sezione 12 – Articolo 34, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	57

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 10 novembre 2000.**

Acquarone, Angelini, Aleffi, Biondi, Bordon, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, Di Nardo, Dini, Fassino, Frattini, Gambale, Giovine, Ladu, La Russa, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Martinat, Mattioli, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostilio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Schietroma, Sica, Tassone, Turco, Armando Veneto, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Aleffi, Biondi, Bordon, Cardinale, Corleone, Dini, Evangelisti, Fassino, Frattini, Giovine, La Russa, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Martinat, Mattioli, Micheli, Nesi, Nocera, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pozza Tasca, Rebuffa, Sica, Tassone, Turco, Armando Veneto, Visco.

Annunzio di proposte di legge.

In data 9 novembre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SINISCALCHI ed altri: « Modifiche al codice penale in materia di responsabilità per diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva » (7422);

SORO ed altri: « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (7423).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoidicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

« Istituzione del difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza » (7388) *Parere delle Commissioni II, V, VII, XI, XII (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento) e Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

II Commissione (Giustizia):

PISAPIA: « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e all'articolo 678 del codice di procedura penale in materia di liberazione anticipata » (7367) *Parere della I Commissione;*

III Commissione (Affari esteri):

S. 4745. « Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997 » (*approvato dal Senato*) (7407) *Parere delle Commissioni I, VIII e IX;*

V Commissione (Bilancio):

MENIA: « Destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito IRPEF in favore dell'indennizzo agli esuli istriani, fiumani e dalmati per i beni abbandonati

nella ex Jugoslavia ed istituzione del Fondo per gli indennizzi agli esuli istriani, fiumani e dalmati » (7358) *Parere delle Commissioni I, III e VI*;

XI Commissione (Lavoro):

NAPOLI: « Disposizioni in materia di rappresentanza sindacale nelle istituzioni scolastiche » (7330) *Parere delle Commissioni I e VII*.

Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 6 novembre 2000, ha tra-

smesso, ai sensi dell'articolo 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, la prima relazione – riferita al 31 dicembre 1999 – sull'attività svolta dalla SIMEST in qualità di gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 e del Fondo di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1981, n. 394 (doc. CLXXVII, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001) (7328-BIS)

(A.C. 7328-bis — sezione 1)

**ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

CAPO VII

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE
DI IMMOBILI**

ART. 31.

(Dismissione di beni e diritti immobiliari).

1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: « Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

2. Al comma 99-*bis* dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modifiche: nel primo periodo, le parole: « suscettibili di utilizzazione agricola » sono sostituite dalle seguenti: « soggetti ad utilizzazione agricola »; nel secondo periodo, le parole: « destinati alla coltivazione » sono sostituite dalle seguenti: « utilizzati per la coltivazione alla data di entrata in vigore della presente legge ».

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce e cura l'attuazione di un programma di alienazione degli immobili appartenenti al patrimonio degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, singolarmente o in

uno o più lotti anche avvalendosi delle modalità di vendita di cui all'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. Gli enti venditori sono esonerati dalla consegna di documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto.

5. Per le alienazioni, permutate, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili del Ministero della difesa trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 4, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le alienazioni, permutate, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili valutati non più utili dal Ministero della difesa, anche se non individuati dal decreto di cui al comma 1, possono essere disposte tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti dei Ministeri della difesa, del tesoro del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, per i beni e le attività culturali, nonché, relativamente ai beni in aree protette o di particolare pregio naturalistico, dell'ambiente, ed i rappresentanti delle Amministrazioni territoriali interessate. In sede di conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto dall'arti-

colo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è altresì determinato il valore dei beni da dismettere ».

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI
LEGGE**

CAPO VII

**DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI VENDITE DI IMMOBILI**

ART. 31

(Dismissione di beni e diritti immobiliari)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo le parole « determinazione del prezzo » sono aggiunte le seguenti:

« Se viene richiesta da parte dell'acquirente, la rettifica della rendita catastale in diminuzione, a causa della comprovata difformità di detta rendita, tra l'appartamento richiesto in cessione ed altro di superficie e caratteristiche analoghe, ubicato nello stesso stabile o in altro ad esso adiacente, l'Ufficio del Territorio, dovrà provvedere all'eventuale rettifica entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta ».

31. 52. (ex 29. 44.) *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Molinari.

(Approvato)

Sopprimere il comma 5.

31. 14. (ex 29. 54.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 5, sostituire le parole da: nell'articolo 3, fino alla fine del comma con

il seguente: nella legge sulla contabilità generale dello stato. È tuttavia fatta salva la destinazione dei proventi al soddisfacimento delle esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione ed alla modernizzazione delle Forze Armate.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

31. 15. (ex 29. 50.) Giancarlo Giorgetti, Rizzi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per le alienazioni degli alloggi di servizio di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1993, n. 560. Con le stesse disposizioni sono ceduti interi complessi di immobili la cui richiesta di acquisto da parte degli utenti interessati deve riportare il valore offerto del bene da dimettere. Il programma di alienazione è predisposto annualmente con regolamento o proprio decreto dal Ministro della Difesa e in sede di prima applicazione deve comprendere gli alloggi classificati AST ubicati fuori delle infrastrutture militari occupati da utenti senza più titolo alla concessione. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono versate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Ministero della Difesa per la realizzazione di programmi nello stesso settore abitativo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

31. 16. (ex 29. 28.) Ascierio, Gasparri, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

31. 17. (ex 29. 67.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 6, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

1-bis. Le alienazioni, permuta, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili del Ministero della Difesa, anche se non individuati dal decreto di cui al comma 1, possono essere disposte, ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n.283, tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti del Ministero della difesa, delle altre amministrazioni pubbliche interessate, del Ministero per i beni e le attività culturali relativamente a immobili di interesse storico-artistico o paesaggistico, nonché, relativamente ai beni in aree protette o di particolare pregio naturalistico, del Ministero dell'ambiente, ed i rappresentanti delle Amministrazioni territoriali interessate. In sede di conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n.662, è altresì determinato il valore dei beni da dismettere, tenendo conto delle finalità pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni.

31. 18. (ex 29. 65.) Scalia.

Al comma 6, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: valutati non più utili dal Ministero della Difesa

***31. 48.** (ex 29. 4.) Angelici.

Al comma 6, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: valutati non più utili dal Ministro della difesa.

***31. 19.** (ex 29. 35.) Manzione.

Al comma 6, capoverso 1-bis, sostituire le parole: valutati non più utili dal con la seguente parola: del.

31. 20. (ex 29. 64.) Scalia.

Al comma 6, capoverso 1-bis, dopo le parole: possono essere disposte *aggiungere le seguenti:* ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.

31. 21. (ex 29. 63.) Scalia.

Al comma 6, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: dei Ministeri della difesa *fino a:* per i beni e le attività culturali *con le seguenti:* del Ministero della difesa, delle altre amministrazioni pubbliche interessate, del Ministero per i beni e le attività culturali relativamente a immobili di interesse storico artistico o paesaggistico,.

31. 25. (ex 29. 62.) Scalia.

Al comma 6, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: del tesoro del bilancio *a:* dell'ambiente *con le seguenti:* nonché delle altre amministrazioni pubbliche interessate.

31. 22. (ex 29. 37.) Manzione.

Al comma 6, capoverso 1-bis, sopprimere le parole da: nonché relativamente ai beni *fino a:* dell'ambiente.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

31. 24. (ex 29. 13.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 6, capoverso 1-bis, sostituire le parole: nonché relativamente ai beni *con le seguenti:* ad esclusione di quelli ubicati.

Conseguentemente, sopprimere le parole dell'ambiente.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

31. 23. (ex 29. 30.) Pace, Antonio Pepe, Fino.

Al comma 6, capoverso 1-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

31. 26. (ex 29. 29.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 6, capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il valore dei beni da dismettere è determinato attraverso il ricorso al metodo delle offerte concorrenziali.

31. 29. (ex 29. 51.) Giancarlo Giorgetti, Rizzi.

Al comma 6, capoverso 1-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: tenendo conto delle finalità pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni.

* **31. 27.** (ex 29. 61.) Scalia.

Al comma 6, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto delle finalità pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni stessi.

* **31. 28.** (ex 29. 17.) Basso, Ruffino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nel caso d'immobili ad uso abitativo di proprietà degli enti previdenziali pubblici, per i quali non si fosse realizzata ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, la alienazione in blocco degli stessi pur permanendo la disponibilità all'acquisto da parte di alcuni conduttori secondo quanto previsto per la alienazione individuale, si procederà alla vendita degli appartamenti opzionati dai conduttori, mentre per i rimanenti, definiti « residui », si provvederà ad offrirli ai Comuni ed agli IACP comunque denominati nel cui territorio essi insistono affinché vadano ad

incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il prezzo di vendita ai Comuni od agli IACP comunque denominati è costituito dal prezzo base determinato sulla base del prezzo di mercato dell'intero immobile al quale è applicata la detrazione del 30 per cento. Al valore così determinato va aggiunta l'ulteriore detrazione del 15 per cento prevista per la vendita in blocco. Al prezzo base di cui al comma precedente è detratta la somma dei prezzi pagati dai conduttori per l'acquisto individuale degli appartamenti dell'immobile opzionati; il valore risultante, così definito, è diviso per gli appartamenti « residui » considerando i relativi valori millesimali. I Comuni o gli IACP comunque denominati, possono utilizzare per l'acquisto degli appartamenti « residui » i fondi a loro disposizione finalizzati ad interventi di politica di edilizia residenziale pubblica ed i fondi della Sezione Speciale della Cassa Depositi e Prestiti loro assegnati dalla Regione, prevedendo appositi programmi di acquisto. Ai conduttori degli alloggi « residui » acquistati dai Comuni o dagli IACP comunque denominati, titolari di reddito-- familiare pari od inferiore al reddito di accesso per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sarà adeguato il contratto d'affitto sulla base delle norme previste da ciascuna legge regionale sulla gestione degli alloggi di ERP. Ai conduttori titolari di reddito familiare superiore al reddito di accesso, ma inferiore al reddito di decadenza dall'assegnazione previsto dalla rispettiva legge regionale di gestione degli alloggi di ERP, è mantenuto l'attuale contratto ed entreranno a regime pubblico alla naturale scadenza dello stesso. Ai conduttori titolari di reddito familiare superiore al reddito di decadenza dall'assegnazione, è mantenuto l'attuale contratto ed alla scadenza naturale dello stesso si provvederà ad applicare le norme ed il canone previsto dalla legge di riforma delle locazioni (431/98), canale contrattuale.

31. 51. (ex 29. 69.) De Biasio Calimani, Cappella.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Gli enti previdenziali interessati da processi di dismissione o alienazione di stabili di proprietà, sono tenuti, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, ad inquadrare il personale addetto alla vigilanza e custodia del patrimonio immobiliare nei propri ruoli applicando loro il CCNL. Enti pubblici non economici.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi.

31. 41. (ex 29. 59.) Cento, Scalia.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di favorire il completamento dei processi di dismissione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali pubblici, il termine di durata dell'operatività dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, è differito fino alla data di ultimazione dei processi medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 2003.

31. 50 Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
DEL GOVERNO 31.49

Al comma 6-bis, sopprimere le parole da: l'attuazione dei premi fino a: immobiliari e.

0. 31. 49. 1. (ex 0.29.15.2) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6-bis, sopprimere le parole da: la realizzazione dei nuovi fino a: n. 104.

0. 31. 49. 2. (ex 0.29.15.1) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6-bis, sopprimere le parole da: privilegiando fino alla fine del comma.

0. 31. 49. 3. (ex 0.29.15.3) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6-bis, sopprimere le parole: o di bonario componimento.

0. 31. 49. 4. (ex 0.29.15.4) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6-bis, sostituire le parole da: l'immediato conseguimento fino a: nonché alle con la seguente: la.

0. 31. 49. 5. (ex 0.29.15.5) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6-bis, sopprimere le parole: in relazione al rischio implicito del giudizio.

0. 31. 49. 6. (ex 0.29.15.6) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6-bis, sopprimere le parole: allo stato ed al presumibile costo di esso.

0. 31. 49. 7. (ex 0.29.15.7) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6-ter, sopprimere le parole: eccezione o pretesa.

0. 31. 49. 11. (ex 0.29.15.9) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6-ter, sopprimere le parole: in unica soluzione e.

0. 31. 49. 12. (ex 0.29.15.10) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6-ter, sopprimere le parole: oltre alle eventuali spese legali.

***0. 31. 49. 20.** (ex 0.29.15.8) Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti commi:

6-bis. Al fine di favorire l'attuazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari e la realizzazione dei nuovi modelli gestionali di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1 del citato decreto promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento che comportino l'immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonché alla possibilità di effettiva riscossione del credito.

6-ter. Gli enti di cui al comma 1, al fine di accelerare la realizzazione dei piani di dismissione, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo maturata alla data del 30 settembre 2000 purché questi, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in unica soluzione e senza interessi, l'ottanta per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali.

31. 49. (ex 29. 15.) Il Governo.

Al comma 6, capoverso 1-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Per la realizzazione delle dismissioni tramite conferenze di servizi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare agli enti locali le risorse necessarie per rilevare i beni, anche se eccedenti i limiti di impegno già assunti.

31. 31. (ex 29. 41.) Manzione.

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Per le attività tecnico-operative di supporto alle dismissioni di cui ai commi

precedenti, il Ministero della difesa può avvalersi di una idonea società a totale partecipazione direttamente o indirettamente dello Stato, in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato.

31. 32. (ex 29. 39.) Manzione.

Dopo il comma 6 aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. Il Ministero della difesa è obbligato a realizzare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante le risorse rese disponibili con le alienazioni di cui ai precedenti commi, un idoneo sistema informativo finalizzato al monitoraggio, alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio immobiliare.

31. 33. (ex 29. 42.) Manzione.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, le parole « ad uso residenziale » sono soppresse.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

31. 34. (ex 29. 31.) Polizzi, Pampo, Lo Presti, Alemanno, Colucci.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.104 le parole: « ad uso residenziale » sono soppresse.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

31. 35. (ex 29. 66.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Scaltritti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, le parole « ad uso residenziale » sono soppresse.

31. 36. (ex 29. 55.) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Gli enti locali che ne fanno richiesta, sono autorizzati ad espletare procedure di vendita tramite asta pubblica di beni dello Stato dichiarati dismessi o dimissibili ubicati nei rispettivi territoriali di competenza. Il valore a base d'asta dei beni sarà stabilito dall'UTE. Agli enti locali è riservato il diritto di prelazione. I proventi derivanti dalla vendita sono vincolati a favore dello Stato, salvo le spese documentate sostenute per le procedure di opera. Nel caso in cui la procedura di vendita dovesse andare deserta i beni oggetto della vendita sono trasferiti in proprietà all'ente locale che ha avviato la procedura.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

31. 37. (ex 29. 49.) Parolo, Fontan, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti, Chincarini.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Il Ministero della Difesa provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad alienare interamente le proprie strutture termali ad idonei soggetti in grado di assicurarne la gestione. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono versate all'entrata del bilancio dello stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della Difesa, secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

31. 38. (ex 29. 36.) Manzione.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle norme indicate ai precedenti commi sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della Difesa, secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per essere utilizzate direttamente dalla forza armata che ha ceduto il bene.

31. 39. (ex 29. 38.) Manzione.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, dopo le parole « che ne cura l'attuazione » aggiungere le seguenti: « , fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari, degli utenti, dei conduttori, nonché in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente. »

* **31. 40.** (ex 29. 23.) Bastianoni.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, dopo le parole « che ne cura l'attuazione » aggiungere le seguenti: « , fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari, degli utenti, dei conduttori, nonché in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di aliena-

zione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente ».

* **31. 55.** (ex 29. 14.) Sbarbati, Duca, Gasperoni, Mazzocchin, Marongiu, Testa, Polenta, Abbondanzieri, Lenti, Bastianoni, Galdelli, Mariani, Merloni, Cesetti, Giacco, Battaglia.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di realizzare ulteriori risorse per l'ammodernamento ed il potenziamento operativo, infrastrutturale e strutturale delle Forze Armate previsto dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e allo scopo di sostenere il nuovo programma pluriennale di ristrutturazioni costruzioni ed acquisizioni abitative per il personale militare di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, il Governo procede ai piani di alienazione di alloggi di servizio di cui alla legge 18 agosto 1978 n. 497, con le medesime procedure previste dal comma 1-bis dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998 n. 448.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.

31. 42. (ex 29. 60.) Baccini, Liotta, Follini, Casini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In relazione al processo di ristrutturazione delle Forze armate, anche allo scopo di assicurare la mobilità del personale militare, il Ministro della difesa è autorizzato a procedere all'alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, nel quale è, altresì, previsto il riconoscimento del diritto di prelazione a favore degli utenti. Con lo stesso regolamento il Ministro può procedere alla riclassificazione degli alloggi di cui alla legge n. 497 del 1978. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono utilizzate

per la realizzazione di programmi di acquisizione e di ristrutturazione del patrimonio abitativo della Difesa. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, individua annualmente gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture militari, ritenuti non più utili nel quadro delle esigenze della Difesa, per i quali occorre procedere alla alienazione. La quota parte delle risorse complessivamente derivanti all'amministrazione della Difesa ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 497 del 1978, dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 è destinata, nella misura dell'85 per cento alla manutenzione degli alloggi di servizio e nella misura del 15 per cento al fondo casa previsto dall'articolo 43, comma 4, della legge n. 724 del 1994.

31. 45. (ex 29. 7.) Ruffino.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo le parole: « quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939 n. 1089 e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione degli alloggi per uso abitativo compresi nei piani di vendita degli ATER (IACP) e approvati dalle regioni ».

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le seguenti variazioni:

2001: — 10.000;

2002: — 10.300;

2003: — 10.000.

31. 43. (ex 29. 58.) Susini, Biricotti.

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo le parole « quelli soggetti ai vincoli di cui alla

legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione di quelli compresi nei piani di vendita degli enti gestori (ATER) e approvati dalle Regioni ».

31. 47. (ex 29. 68.) Susini, Vigni.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 16 della legge 266 del 1999, è inserito il seguente: « 11. Con le stesse modalità stabilite al comma precedente possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio dello Stato, »alloggi individuali«, concessi ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospiciente alle strutture di servizio ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

31. 44. (ex 29. 32.) *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Ascierio, Gasparri.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le Poste Italiane s.p.a. e le Ferrovie dello Stato-Società di trasporti e servizi per azioni negli atti di trasferimento o conferimento ed in ogni atto avente ad oggetto immobili o diritti reali di loro proprietà sono esonerate dalla consegna dei documenti relativi ai titoli di proprietà o di altro diritto reale e dall'obbligo di produrre qualsiasi documento inerente la titolarità dei diritti stessi, nonché la regolarità urbanistico-edilizia ai sensi degli articoli 17, 18, 40 e 41 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali atti possono essere compiuti validamente senza l'osservanza delle norme previste nella legge succitata, con il rilascio di una dichiarazione attestante, per i fabbricati, la regolarità urbanistico-edilizia con riferimento alla data delle costruzioni e, per i terreni, la destinazione urbanistica, senza obbligo di allegare qualsiasi documento probatorio. La dichiarazione deve essere resa nell'atto di alienazione, conferimento o costituzione del di-

ritto reale dal soggetto che, nell'atto stesso, rappresenta la società alienante o conferente.

31. 46. (ex 29. 8.) Becchetti.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. I lavoratori soggetti al contratto collettivo nazionale per i dipendenti da proprietari di immobili, anche mediante un processo di mobilità tra enti, sono inquadrati nei contratti collettivi nazionali del comparto enti pubblici non economici, con l'attribuzione di incarichi, nell'ambito delle attività istituzionali, in posizioni ordinali corrispondenti all'livello di qualificazione professionale acquisita.

Segue compensazione del Gruppo Comunista n. 3.

31. 06. (ex 29. 24.) Strambi, Gasperoni.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato, con esclusione di quelli di servizio e di quelli acquisiti dai comuni ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono trasferiti alle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

31. 01. (ex 29. 0. 6.) Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo, Tassone.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. La lettera c) del comma 109 dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogata.

2. Al primo alinea del comma 109, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: « le società a prevalente partecipazione pubblica » con le parole: « le società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie ».

31. 02. (ex 29. 0. 8.) Manzione, La Macchia.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. Al primo alinea del comma 109, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « le società a prevalente partecipazione pubblica » sono soppresse

2. All'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto il seguente comma:

« 109-bis. Le disposizioni di cui al comma 109, lettere a), b), d), e), si applicano anche alle società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie ».

31. 03. (ex 29. 0. 7.) Manzione.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
31. 08 DEL GOVERNO.

Al comma 1, sopprimere le parole da: Al primo alinea *fino alle parole:* partecipazione pubblica e.

0. 31. 08. 1. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

Al comma 1, capoverso 109-bis, sostituire le parole 30 per cento con le seguenti 2 per cento.

0. 31. 08. 2. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente articolo:

ART. 31-bis.

1. Al primo alinea del comma 109, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sopprimere le parole: « le società a prevalente partecipazione pubblica » e aggiungere al medesimo articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il seguente comma: 109-bis. Le disposizioni di cui al comma 109, lettere a), b), d), e), si applicano anche alle società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie ».

31. 08. Governo.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. Nel caso d'immobili ad uso abitativo di proprietà degli enti previdenziali pubblici, per i quali non si fosse realizzata ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, la alienazione in blocco degli stessi pur permanendo la disponibilità all'acquisto da parte di alcuni conduttori secondo quanto previsto per la alienazione individuale, si procederà alla vendita degli appartamenti opzionati dai conduttori, mentre per i rimanenti, definiti « residui », si provvederà ad offrirli ai comuni ed agli IACP comunque denominati nei cui territori essi insistono affinché vadano ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il prezzo di vendita ai comuni od agli IACP comunque denominati è costituito dal prezzo base

determinato sulla base del prezzo di mercato dell'intero immobile al quale è applicata la detrazione del 30 per cento. Al valore così determinato va aggiunta l'ulteriore detrazione del 15 per cento prevista per la vendita in blocco.

2. Al prezzo base di cui al comma precedente è detratta la somma dei prezzi pagati dai conduttori per l'acquisto individuale degli appartamenti dell'immobile opzionati; il valore risultante, così definito, è diviso per gli appartamenti « residui » considerando i relativi valori millesimali.

3. I comuni o gli IACP comunque denominati, possono utilizzare per l'acquisto degli appartamenti « residui » i fondi a loro disposizione finalizzati ad interventi di politica di edilizia residenziale pubblica ed i fondi della Sezione speciale della Cassa depositi e prestiti loro assegnati dalla Regione, prevedendo appositi programmi di acquisto.

4. Ai conduttori degli alloggi « residui » acquistati dai Comuni o dagli IACP comunque denominati, titolari di reddito familiare pari od inferiore al reddito di accesso per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sarà adeguato il contratto d'affitto sulla base delle norme previste da ciascuna legge regionale sulla gestione degli alloggi di ERP.

5. Ai conduttori titolari di reddito familiare superiore al reddito di accesso, ma inferiore al reddito di decadenza dall'assegnazione previsto dalla rispettiva legge regionale di gestione degli alloggi di ERP, è mantenuto l'attuale contratto ed entreranno a regime pubblico alla naturale scadenza dello stesso.

6. Ai conduttori titolari di reddito familiare superiore al reddito di decadenza dall'assegnazione, è mantenuto l'attuale contratto ed alla scadenza naturale dello stesso si provvederà ad applicare le norme ed il canone previsto dalla legge di riforma delle locazioni n. 431 del 1998, canale contrattuale.

Segue compensazione del Gruppo Comunista n. 1.

31. 07. (ex 29. 09) Pistone, Lucidi, Galdelli.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

(Patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici).

1. Nel caso d'immobili ad uso abitativo di proprietà degli enti previdenziali pubblici, per i quali non si fosse realizzata ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, la alienazione in blocco degli stessi pur permanendo la disponibilità all'acquisto da parte di alcuni conduttori secondo quanto previsto per la alienazione individuale, si procederà alla vendita degli appartamenti opzionati dai conduttori, mentre per i rimanenti, definiti « residui », si provvederà ad offrirli ai comuni ed agli IACP comunque denominati nei cui territori essi insistono affinché vadano ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il prezzo di vendita ai comuni od agli IACP comunque denominati è costituito dal prezzo base determinato sulla base del prezzo di mercato dell'intero immobile al quale è applicata la detrazione del 30 per cento. Al valore così determinato va aggiunta l'ulteriore detrazione del 15 per cento prevista per la vendita in blocco.

2. Al prezzo base di cui al comma precedente è detratta la somma dei prezzi pagati dai conduttori per l'acquisto individuale degli appartamenti dell'immobile opzionati; il valore risultante, così definito, è diviso per gli appartamenti « residui » considerando i relativi valori millesimali.

3. I comuni o gli IACP comunque denominati, possono utilizzare per l'acquisto degli appartamenti « residui » i fondi a loro disposizione finalizzati ad interventi di politica di edilizia residenziale pubblica ed i fondi della Sezione speciale della Cassa depositi e prestiti loro assegnati dalla Regione, prevedendo appositi programmi di acquisto.

4. Ai conduttori degli alloggi « residui » acquistati dai Comuni o dagli IACP comunque denominati, titolari di reddito familiare pari od inferiore al reddito di accesso per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sarà adeguato il contratto d'affitto sulla base delle norme previste da ciascuna legge regionale sulla gestione degli alloggi di ERP.

5. Ai conduttori titolare di reddito familiare superiore al reddito di accesso, ma inferiore al reddito di decadenza dall'assegnazione previsto dalla rispettiva legge regionale di gestione degli alloggi di ERP, è mantenuto l'attuale contratto ed entreranno a regime pubblico alla naturale scadenza dello stesso.

6. Ai conduttori titolari di reddito familiare superiore al reddito di decadenza dall'assegnazione, è mantenuto l'attuale contratto ed alla scadenza naturale dello stesso si provvederà ad applicare le norme ed il canone previsto dalla legge di riforma delle locazioni n. 431 del 1998, canale contrattuale.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

31. 04. (ex 29. 012.) Scarpa Bonazza Buora, Pezzoli.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. Ai fini di evitare contenziosi relativi alla cessione di immobili da parte delle amministrazioni pubbliche, i contratti già stipulati dagli assegnatari con l'Amministrazione statale, afferenti la cessione in proprietà degli alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà statale gestiti dalle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale del Friuli Venezia Giulia, sono validi ed efficaci e costituiscono valido titolo per le necessarie iscrizioni tavolati. La suesposta disposizione non comporta alcun aggravio, né per il bilancio dello Stato, né per quelli delle ATER.

31. 05. (ex 29. 0. 14.) Menia, Contento, Giorgetti Alberto.

(A.C. 7328-bis - sezione 2)

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

ART. 32.

(Rimborso della tassa sulle concessioni governative).

1. L'importo del netto ricavo relativo all'emissione dei titoli pubblici per il proseguito delle attività di rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinato per l'anno 2001 in lire 2.500 miliardi.

2. L'importo di cui al comma 1 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

ART. 32.

(Rimborso della tassa sulle concessioni governative).

Sopprimerlo.

32. 1. (ex 30. 2.) Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole: prosegua delle attività di.

32. 2. (ex 30. 1.) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Con l'anno 2001 deve essere soddisfatta la totalità delle richieste di rimborso, salvo il raddoppio degli interessi a titolo di risarcimento.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: al comma 1 *aggiungere:* e 1-bis.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

32. 3. (ex 30. 3.) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

(A.C. 7328-bis – sezione 3)

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 33.

*(Alienazione materiali fuori uso
della Difesa).*

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «attivi, di qualunque importo», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

2. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono individuati, nell'ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, i materiali ed i mezzi suscettibili di alienazione e le procedure, anche in deroga alle norme

sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185.

3. Le alienazioni di cui al comma 2 possono avere luogo nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare, eventualmente a fronte di programmi di ammodernamento predisposti dalle imprese stesse, anche ai fini della relativa esportazione nel rispetto delle norme vigenti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 33.

*(Alienazione materiali fuori uso
della Difesa).*

Sopprimere il comma 1.

33. 1. (ex * 31. 3.) Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

33. 2. (ex * 31. 6.) Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 2, sopprimere le parole: o del Ministro delle finanze.

33. 3. (ex 31. 7.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 2, sostituire le parole: delle finanze *con le seguenti:* competente per l'amministrazione di appartenenza,

Conseguentemente, sostituire le parole: e del Corpo della Guardia di Finanza *con le*

seguenti: , delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine, le seguenti parole: delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

33. 8. (ex 31. 1.) Palma, Sabbatini.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere le parole da: anche in deroga *fino alla fine del comma.*

* **33. 4.** (ex * 31. 5.) Malavenda.

Al comma 2, sopprimere le parole da: anche in deroga *fino alla fine del comma.*

* **33. 5.** (ex * 31. 8.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il decreto di cui al comma 2 disciplina le modalità per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali o dei mezzi non più destinati all'impiego, allo scopo di consentirne l'esposizione al pubblico.

33. 6. (ex 31. 9.) *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Contento.

(Approvato)

Al comma 3, sopprimere le parole da: anche *fino a:* esportazione.

33. 7. (ex 31. 10 e 31. 11.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 3, dopo le parole: Le alienazioni di cui al comma 2 possono avere luogo *aggiungere la parola:* anche.

33. 10. Governo.

(Approvato)

(A.C. 7328-bis – sezione 4)

**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DI GIOCHI

ART. 23.

(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti).

1. A partire dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 5 miliardi per ciascun anno solare.

2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.

3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ».

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE**

CAPO VI

**DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI RISCOSSIONE E DI GIOCHI**

ART. 23

(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

23. 1. (ex 21. 3). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

23. 2. (ex 21. 11). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

23. 3. (ex 21. 1). Berruti, Conte, Leone.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

23. 4. (ex 21. 4). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 23. 15. (GIA 15. 60) DEL GOVERNO.

Sopprimere le parole: "Al comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 1 miliardo ».

Conseguentemente, aggiungere, in fine la seguente parte consequenziale:

« Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia »

0. 23. 15. 7. Possa.

All'articolo 50-bis, comma 1, sostituire le parole da: 25.000 mensili fino alla fine del comma con le seguenti: 200.000 mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista

0. 23. 15. 1. De Cesaris, Giordano, Bonato, Cangemi.

All'articolo 50-bis, comma 1, sostituire le parole: 25.000 mensili con le seguenti: 100.000 mensili.

Conseguentemente al medesimo comma 1, sostituire le parole: 40.000 mensili con le seguenti: 100.000 mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

0. 23. 15. 15. Bono.

All'articolo 50-bis, comma 1, sostituire le parole: 25.000 mensili con le seguenti: 50.000 mensili.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: 40.000 mensili con le seguenti: 80.000 mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6

0. 23. 15. 10. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

All'articolo 50-bis, comma 2, sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia

0. 23. 15. 16. Gazzara, Vito.

All'articolo 50-bis, comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di lire 200.000 mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista

0. 23. 15. 2. De Cesaris, Giordano, Bonato, Cangemi.

All'articolo 50-bis, comma 4, sostituire le parole da: con età pari fino a: sono corrisposti con le seguenti: il beneficio di lire 200.000 mensili è corrisposto.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista

0. 23. 15. 3. De Cesaris, Giordano, Bonato, Cangemi.

All'articolo 50-bis, comma 5, alinea, sostituire le parole: 20.000 lire con le seguenti: 200.000 lire.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista

0. 23. 15. 4. De Cesaris, Giordano, Bonato, Cangemi.

All'articolo 50-bis, comma 5, alinea, sostituire le parole: 20.000 mensili con le seguenti: 100.000 mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

0. 23. 15. 17. Selva, Bono.

All'articolo 50-bis, comma 5, alinea, sostituire le parole: 20.000 lire con le seguenti: 50.000 lire.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6

0. 23. 15. 11. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

All'articolo 50-bis, comma 5, sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia

0. 23. 15. 18. Gazzara, Vito.

All'articolo 50-bis, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: lire 300.000 annue con le seguenti: lire 3.123.900.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU

0. 23. 15. 9. Teresio Delfino, Volonté, Tassone, Grillo, Cutrufo.

All'articolo 50-bis, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: lire 300.000 annue con le seguenti: lire 650.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU

0. 23. 15. 8. Teresio Delfino, Volonté, Tassone, Grillo, Cutrufo.

All'articolo 50-bis, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 300.000 annue con le seguenti: 1.200.000 annue.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

0. 23. 15. 19. Selva, Bono.

All'articolo 50-bis, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: lire 300.000 annue con le seguenti: lire 200.000 mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista

0. 23. 15. 5. De Cesaris, Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole da: né redditi, fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia

0. 23. 15. 20. Gazzara, Vito.

All'articolo 50-bis, comma 7, sostituire le parole: lire 300.000 annue con le seguenti: lire 200.000 mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista

0. 23. 15. 6. De Cesaris, Giordano, Bonato, Cangemi.

All'articolo 50-bis, aggiungere, infine, il seguente comma:

10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2120 del codice civile, qualora,

in relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430, i contratti collettivi di lavoro provinciali e regionali disciplinano il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari dei dipendenti pubblici cui si applicano i medesimi contratti, prevedendo l'adesione ai fondi pensione a base regionale previsti dalle leggi regionali in materia di previdenza, agli enti pubblici rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi suddetti non si applicano le corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali e delle normative statali, anche ai fini dei relativi obblighi contributivi nei confronti dell'INPDAP. Con norme adottate ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Sostituire la rubrica con la seguente:
Interventi sulle pensioni minime, pensioni, assegni sociali e trattamento di fine rapporto.

0. 23. 15. 14. Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 1 miliardo.

Conseguentemente, all'articolo 15, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, l'accisa sul gas metano, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

Conseguentemente dopo l'articolo 50 aggiungere, il seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, è concessa ai titolari dell'assegno sociale di

cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 una maggiorazione di importo pari a lire 25.000 mensili per i titolari con età inferiore a settantacinque anni e di lire 40.000 mensili per i titolari con età pari o superiore a settantacinque anni.

2. La maggiorazione di cui al comma 11 è corrisposta, a condizione che la persona:

a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione di cui al comma 11;

b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensiva della maggiorazione di cui al comma 11 e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'aumento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dai trattamenti di famiglia.

3. Per i titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il beneficio di cui al comma 11 è concesso ad incremento della misura di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

4. Per soggetti titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e per i ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici i benefici di cui ai

commi 11 e 13 del presente articolo sono corrisposti tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è concessa una maggiorazione di 20.000 lire mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell'assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni, a condizione che la persona titolare:

a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione;

b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensiva della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

6. A decorrere dall'anno 2001, a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è corrisposto un importo aggiuntivo pari a lire 300.000 annue. Tale importo aggiuntivo è corrisposto dall'INPS in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto:

a) non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all'Irpef re-

lativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo;

b) non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale assoggettabile all'Irpef relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Nei confronti dei soggetti che soddisfano le predette condizioni e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulti superiore al trattamento minimo INPS e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo INPS incrementato di lire 300.000 annue, l'importo aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.

7. Qualora i soggetti di cui al comma 16 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare l'ente incaricato dell'erogazione dell'importo aggiuntivo di cui al comma 16, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicate nello stesso comma 16.

8. L'importo aggiuntivo di cui al comma 16 non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

23. 15. (ex 15. 60.) (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Governo.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 1 miliardo.

***23. 12** (ex * 21. 2). Carazzi.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 1 miliardo.

***23. 5.** (ex * 21. 7). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 10 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

23. 6. (ex 21. 8). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

23. 7. (ex 21. 5). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le richieste di rimborso giacenti da più di due anni devono essere soddisfatte prioritariamente a partire dalle più vecchie. I suddetti rimborsi devono essere completati entro due anni, suddividendoli in pari misura fra il 2001 e 2002. In caso di rimborso oltre il 31 dicembre 2002, gli interessi sono raddoppiati a titolo di risarcimento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

23. 8. (ex 21. 12). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Se i rimborsi avvengono dopo tre anni dalla richiesta, gli interessi sono raddoppiati a titolo di risarcimento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

23. 9. (ex 21. 13). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere portati in compensazione i crediti di imposta dei contribuenti maturati negli anni precedenti e non ancora rimborsati dall'erario. In tale caso il contribuente rinuncia implicitamente agli interessi maturati sul credito compensato.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 11, 12 e 6.

23. 10. (ex 21. 10). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Molgora.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere portati in compensazione i crediti di imposta dei contribuenti maturati negli anni precedenti e non ancora rimborsati dall'erario.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

23. 11 (ex 21. 9). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

(A.C. 7328-bis – sezione 5)

**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 15.

(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi).

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:

– benzina: lire 1.077.962 per mille litri;

— benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri;

— olio da gas o gasolio:

usato come carburante: lire 739.064 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;

— emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 513.693 per mille litri;

b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 513.693 per mille litri;

c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:

con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;

con olio combustibile BTZ: lire 96.154 per mille chilogrammi;

d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:

con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;

con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi;

— gas di petrolio liquefatti (GPL):

usati come carburante: lire 509.729 per mille chilogrammi;

usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;

— gas metano:

per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;

per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla

tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;

b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;

c) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;

per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 46,78 per metro cubo;

b) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.

2. Per il periodo 1° gennaio 2001-30 giugno 2001 il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre destinate allo svolgimento delle attività agricole è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. L'aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato agli impieghi di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ivi compreso il riscaldamento delle serre, è quella prevista per il gasolio usato come carburante.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo deri-

vanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 è soppressa l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

- 2001: — 200 miliardi;
- 2002: — 150 miliardi;
- 2003: — 100 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

15. 36. (ex 12. 34) Radice, Stradella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: « per usi industriali » sono aggiunte le seguenti: « fino ad un quantitativo mensile non superiore a 100.000 metri cubi erogato presso un unico punto di utilizzazione ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

- 2001: — 660 miliardi;
- 2002: — 429 miliardi;
- 2003: — 330 miliardi.

15. 50. già 16. 4. (ex 13. 2). Campatelli, Turci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

1-bis. È esente dall'imposta di cui al comma 1 il quantitativo mensile di gas

metano per usi industriali superiore a 100.000 metri cubi erogato presso un unico punto di utilizzazione.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

- 2001: — 660.000;
- 2002: — 429.000;
- 2003: — 330.000.

15. 51. già 16. 3. (ex 13. 1). Campatelli, Turci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta di 10 lire per metro cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi all'anno.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sul gas naturale.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

15. 53. (ex 18. 22. e 15. 13.) Possa, Alessandro Rubino, Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta di 10 lire per metro cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi all'anno.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sul gas naturale.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 11.

15. 54. (ex 18. 23. e 15. 27.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta di 10 lire per metro cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi all'anno.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sul gas naturale.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

15. 55. (ex 18. 24. — * 15. 6. e *15. 2.) Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras, Rasi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Maz-zocchi, Pagliuzzi.

(A.C. 7328-bis — sezione 6)

**ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 35.

(Programmazione delle assunzioni e norme interpretative).

1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione di personale non inferiore allo 0,5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 »;

b) il secondo periodo del comma 18 è sostituito dal seguente: « Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale ».

2. L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988 — 31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In caso di ricorso a forme arbitrali di composizione delle controversie di lavoro delle amministrazioni pubbliche, si provvede con le stesse modalità di bilancio relative alle spese per liti.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI
LEGGE**

ART. 35.

*(Programmazione delle assunzioni
e norme interpretative).*

Sopprimerlo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto
- Verdi.**

35. 30 (ex *33. 43.) Cento, Scalia.

Sopprimerlo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-
Rifondazione Comunista.**

35. 31. (ex *33. 10.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi, Nardini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 33.

(Programmazione delle assunzioni e norme interpretative).

1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione di personale non inferiore allo 0,5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 »;

b) il secondo periodo del comma 18 è sostituito dal seguente: « Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale ».

2. L'articolo 7, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990 già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati dei procedimenti giurisdizionali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In caso di ricorso a forme arbitrali di composizione delle controversie di lavoro delle amministrazioni pubbliche, si provvede con le stesse modalità di bilancio relative alle spese per liti.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

35. 29. (ex 33. 64.) Polizzi, Pampo, Lo Presti, Alemanno, Colucci.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

35. 32 (ex *33. 11.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi, Nardini.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « ferme restando le riduzioni stabilite con precedenti disposizioni di legge per il 2001, si dispone un'ulteriore riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 e per ciascuno degli anni 2002-2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione di personale non inferiore al 2 per cento, rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 ».

35. 1. (ex 33. 29.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione, limitatamente all'anno 2001, del personale dell'amministrazione della giustizia e di quello la cui assunzione risulti di particolare vantaggio economico per lo Stato.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 1.

35. 4. (ex 33. 50.) Carmelo Carrara, Misuraca.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione, limitatamente all'anno 2001, del personale dell'amministrazione della giustizia.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 1.

35. 5. (ex 33. 51.) Carmelo Carrara, Misuraca.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione, entro il mese di aprile 2001, dell'assunzione di tutti gli idonei assistenti giudiziari in graduatoria.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 1.

35. 3. (ex 33. 49.) Carmelo Carrara, Misuraca.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: con esclusione del comparto scuola.

35. 7. (ex 33. 7.) Sbarbati, Mazzocchin.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale riduzione non si applica per chi deve assistere, educare, curare, persone con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.

35. 2. (ex 33. 55.) Guidi, Massidda.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella misura del 0,5 per cento è compreso il personale di Poste Italiane che risulta in posizione di comando alla data del 31 dicembre 2000 e che conseguentemente viene inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nei ruoli degli organici delle Amministrazioni presso le quali espleta il servizio.

35. 23. (ex 33. 54.) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La riduzione non si applica ai Corpi di Polizia ed al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 60.000;

2002: — 60.000;

2003: — 60.000.

35. 8. (ex 33. 6.) Jervolino Russo, Massa, Palma, Maselli, Lucidi, Boato, Scoca.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Da tale norma sono esclusi gli appartenenti ai Corpi di Polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Segue compensazione Gruppo Misto-CCD n. 1.

35. 6. (ex 33. 46.) Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

35. 9. (ex 33. 61.) Malavenda.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: al 50 per cento *con le seguenti:* al 75 per cento.

35. 10. (ex 33. 30.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: autorizzate *fino alla fine della lettera con le seguenti:* da effettuarsi prevalentemente tra il personale dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità già operante presso le pubbliche amministrazioni.

35. 11. (ex 33. 21.) Malavenda.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: autorizzate *fino alla fine della lettera con le seguenti:* da effettuarsi tra il personale dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità già operante presso le pubbliche amministrazioni.

35. 12. (ex 33. 22.) Malavenda.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come integrato dal comma 1 del presente articolo, non si applicano alle forze di polizia indicate all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

35. 13. (ex 33. 27.) Ascierio, Frattini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come integrato dal comma 1 del presente articolo, non si applicano alle forze di polizia indicate all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

35. 40. (vedi 33. 27) Frattini.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

35. 14. (ex 33. 53.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Sopprimere il comma 2.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

35. 15. (ex 33. 45.) Possa.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo UDEUR.

35. 16. (ex 33. 37.) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

35. 17. (ex 33. 31.) Colucci, Benedetti Valentini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, s'interpreta nel senso che ai pubblici dipendenti interessati è riconosciuto il diritto di percepire la retribuzione individuale d'anzianità, maturata fino al 1992 e non ancora corrisposta.

Seguono compensazioni Misto-CDU.

35. 18. (ex 33. 24.) Tassone, Cutrufo, Volontè, Grillo, Teresio Delfino.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: non modifica la data del 31 dicembre 1990 *fino alla fine del comma con le seguenti:* modifica al 31 dicembre 1993 la data di maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

35. 19. (ex 33. 32.) Mazzocchi.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: È fatta salva l'esecuzione dei giudicati dei procedimenti giurisdizionali pendenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 1.

35. 20. (ex 33. 48.) Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

SUBEMENDAMENTO PRESENTATO ALL'EMENDAMENTO
35. 45 DEL GOVERNO.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trattamento economico spettante dal 1° gennaio 1998 al personale civile dell'amministrazione penitenziaria, transitato nella VII qualifica funzionale, ai sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, appartenente ai profili professionali di assistente sociale coordinatore e di educatore coordinatore purché in possesso di particolare anzianità di servizio è equivalente al trattamento economico previsto per il primo dirigente della Polizia di Stato dall'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, come richiamato dall'articolo 41, comma 4, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero della giustizia, riportare le seguenti variazioni:

2001: - 34.000;

2001: - 34.000;

2001: - 34.000.

0. 35. 45. 1. Bastianoni.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si interpreta nel senso che esso trova applicazione dalla data di entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale riferito al personale delle qualifiche dirigenziali appartenente al comparto ministeri, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

35. 45. Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della Giustizia definisce la pianta organica dell'amministrazione della giustizia, in deroga alle limitazioni previste dall'articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal presente articolo, ed è autorizzato ad assumere operatori giudiziari attingendo alle graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati, riservati al personale ex trimestrale.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Rifondazione Comunista n. 1.

35. 36 (ex 33. 56.) Cangemi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Fatti salvi i periodi di vigenza superiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifiche dirigenziali, presso le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2001. Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1999.

35. 25. (ex 33. 52.) Mammola.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 1999.

35. 26. (ex 33. 4.) Frattini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con scadenza nell'anno 2000 permane fino al 31 dicembre 2001.

***35. 24.** (ex 33. 47.) Baccini, Liotta, Folini, Casini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con scadenza nell'anno 2000 permane fino al 31 dicembre 2001.

***35. 38.** (ex 33. 47.) Buontempo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Ferma restando la validità ordinaria delle graduatorie, i termini di validità delle graduatorie già prorogate al 31 dicembre 2000 per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono prorogati fino al 30 giugno 2001, purché i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1° gennaio 1998.

35. 52 (Nuova formulazione) Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. L'amministrazione giudiziaria provvede alla copertura della metà dei posti

vacanti nella carriera dirigenziale, attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima Amministrazione, fermo restando il termine di efficacia previsto dall'articolo 39, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'articolo 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

35. 22. (ex 33. 59.) Simeone.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. In deroga alle limitazioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal presente articolo, l'amministrazione della giustizia è autorizzata ad assumere tutti gli idonei assistenti giudiziari in graduatoria.

Segue compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 1.

35. 35. (ex 33. 57.) Cangemi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Per la copertura dei posti vacanti disponibili nel Servizio Sanitario Nazionale, le graduatorie dei concorsi approvate successivamente al 1° gennaio 1993 possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2001.

35. 21. (ex 33. 63.) Misuraca, Amato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. A partire dal 1° gennaio 2001, gli enti pubblici non economici destinatari della legge 9 marzo 1989, n. 88, potranno procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad assumere contingenti di personale ritenuti indispensabili per le proprie necessità, utilizzando tutti gli strumenti contrattuali posti a disposizione dalla vigente normativa (*part-time*, lavoro interinale, contratti a tempo determinato

ed indeterminato, contratti di formazione e lavoro).

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

35. 28. (ex 33. 0. 10.) Polizzi, Pampo, Lo Presti, Alemanno, Colucci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Al comma 3 dell'articolo 20, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole « fino al 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2001 ».

35. 37. (ex 33. 3.) Innocenti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono premesse le seguenti parole: « Alle amministrazioni pubbliche ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

35. 34. (ex 33. 12.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. In caso di rinnovo, l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1. Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

35. 33 (ex 33. 13.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 35. 51
DEL GOVERNO.

Modificare le parole: 31 dicembre con le parole: 30 giugno.

0. 35. 51. 1. Selva.

Sopprimere il secondo comma.

0. 35. 51. 2. Bono.

Sopprimere il comma 3-quater.

Conseguentemente compensazioni P.R.C.

0. 35. 51. 3. De Cesaris, Giordano, Bonato, Nardini.

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

3-bis. I comandi in atto del personale dell'ex Ente poste italiane presso le amministrazioni pubbliche, già disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, sono prorogati al 31 dicembre 2001;

3-quater. Gli inquadramenti del personale di cui al comma 1, che abbia assunto servizio in comando presso l'amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio 1998, sono detratti dalla quota di assunzioni che sarà autorizzata per l'amministrazione stessa nell'anno 2001, in applicazione dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche e integrazioni.

35. 51. Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

(Differimento di termini).

1. I termini di scadenza della graduatoria relativa al concorso per l'arruolamento di 780 unità nell'organico della Polizia di Stato sono prorogati fino al 31 dicembre 2001.

35. 01. (ex 33. 09.) Misuraca.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, il Ministro del lavoro e previdenza sociale è autorizzato ad assumere mille ispettori del lavoro.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

35. 02. (ex 33. 04). Giordano, Cangemi, Boghetta.

(A.C. 7328-bis – sezione 7)

**ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

CAPO II

**SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE**

ART. 36.

(Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali e relativi costi).

1. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata completata la procedura di mobilità relativa ai contingenti di personale trasferito ai sensi di uno o più dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nelle more del completamento della predetta procedura, le regioni e gli enti locali possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 59 del 1997, delle strutture delle amministrazioni o degli enti titolari delle funzioni e dei compiti prima del loro conferimento.

2. Il comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è sostituito dal seguente: «2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del de-

manio idrico sono introitati dalla regione ». Il comma 3 dell'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato.

3. Per il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è autorizzata la spesa di lire 515 miliardi per l'anno 2001, lire 2.455,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4.238,6 miliardi per l'anno 2003, da iscrivere alla pertinente unità previsionale di base di conto capitale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Le regioni sono autorizzate ad assumere impegni per nuove opere stradali di interesse regionale, a valere sulle risorse destinate per il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali, per i seguenti importi: lire 2.248 miliardi per il 2001, lire 2.242 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate con il seguente profilo: lire 1.150 miliardi per il 2001, lire 1.694 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Pertanto, a titolo di reintegro all'Ente nazionale per le strade (ANAS) di somme già impegnate, utilizzate per il predetto trasferimento di funzioni, è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 2001.

5. Al fine di favorire il puntuale esercizio da parte di regioni ed enti locali delle funzioni loro conferite ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, è istituito uno specifico fondo annuo dell'ammontare massimo di lire 65 miliardi, da utilizzare in caso di effettive sopraggiunte esigenze valutate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Per gli anni 1999 e 2000 la perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 al litro, non compensata dal maggior gettito dalle tasse automobilistiche come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura compless-

siva di lire 663.333 milioni annue, secondo gli importi già determinati per l'anno 1998.

7. A valere sulle disponibilità di 540.700 milioni recate per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, sono disposte, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assegnazioni a favore delle regioni, limitatamente alle spese dalle stesse effettivamente sostenute in corso d'anno e non finanziate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO II

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

ART. 36.

(Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali e relativi costi).

Sopprimere il comma 1.

36. 1. (ex 34. 19.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 1, dopo le parole: possono avvalersi, aggiungere le seguenti: con l'autorizzazione e nei limiti previsti e stabiliti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

36. 12. (ex 34. 7.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Martini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque solo eccezionalmente e per non più di un anno.

36. 2. (ex 34. 12.) *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Migliori, Zaccchera, Armani.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di accelerare il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali, relativamente alla materia polizia amministrativa regionale e locale di cui al titolo V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il Governo è autorizzato ad effettuare il trasferimento, alle regioni ed agli enti locali, delle risorse finanziarie occorrenti, valutate in 6.600 milioni di lire, con corrispondente riduzione dei competenti capitoli dello Stato di previsione del Ministero dell'interno.

36. 19. Palma, Sabattini.

(Approvato)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stato completato il processo di aggregazione degli enti locali nelle forme associative, come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dalle leggi regionali, le funzioni e i compiti conferiti dallo Stato e dalle regioni agli enti locali, subordinatamente alla loro aggregazione nelle forme associative, sono conferiti in via transitoria alle province. Nel periodo transitorio, che non potrà essere protratto per oltre un anno, le province, d'intesa con le regioni, promuoveranno tutte le iniziative necessarie per favorire il processo di aggregazione degli enti locali.

36. 200. (ex 34. 6) Cerulli Irelli, Massa.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dalla regione aggiungere le seguenti: e da esse destinati alla difesa del suolo, sulla base delle linee programmatiche di bacino.

36. 3. (ex 34. 16.) De Benetti, Scalia, Turroni.

Al comma 3, sostituire le parole: di lire 515 miliardi per l'anno 2001, lire 2.455,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4.238,6 miliardi per l'anno 2003, con le seguenti: di lire 465 miliardi per l'anno 2001, lire 2.405,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4.183,6 miliardi per l'anno 2003.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis. (Totalizzazione dei periodi assicurativi). — 1. Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorché quest'ultimo sia deceduto prima del compimento dell'età pensionabile.

2. Nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di

ciascuna gestione è ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia il diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare, fino alla conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell'opzione, la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.

3. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

* **36. 30.** (ex 49. 022). Innocenti, Cordoni, Delbono, Ricci, Treu, Strambi, Gasperoni.

Al comma 3, sostituire le parole: di lire 515 miliardi per l'anno 2001, lire 2.455,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4.238,6 miliardi per l'anno 2003, con le seguenti: di lire 465 miliardi per l'anno 2001, lire 2.405,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4.183,6 miliardi per l'anno 2003.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis. (Totalizzazione dei periodi assicurativi). — 1. Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e

delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorché quest'ultimo sia deceduto prima del compimento dell'età pensionabile.

2. Nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia il diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare, fino alla conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell'opzione, la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.

3. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

* **36. 31.** (ex 49. 022). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

Al comma 3, sostituire le parole: di lire 515 miliardi per l'anno 2001, lire 2455,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4238,6 miliardi per l'anno 2003, *con le seguenti:* di lire 485 miliardi per l'anno 2001, lire 2425,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4200,6 miliardi per l'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Nel caso di morte del titolare di pensione diretta il debito residuo dell'onere di ricongiunzione di cui agli articoli 1, comma 3 e 2, comma 4, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 per le rate non ancora scadute si considera estinto.

36. 20. (ex 34. 27) Guerzoni, Loddo, Cordoni, Lombardi, Strambi, Gardiol, Ricci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le agevolazioni edilizie e creditizie di cui alla legge 166/1975 sono prorogate a richiesta degli interessati e dell'ente erogatore, anche in presenza di allungamento dei termini di scadenza dei mutui fondiari accettati dagli stessi enti erogatori e dal Ministero competente.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

36. 4. (ex 34. 10.) Teresio Delfino, Volontè.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le agevolazioni edilizie e creditizie di cui alla legge 166/1975 connesse a mutui venticinquennali, il cui ammortamento

mento non abbia superato la durata di 20 anni, sono prorogate di cinque anni, a richiesta degli interessati e dell'Ente erogante, previa accettazione del Ministero competente.

Conseguentemente alla tabella A voce Ministero degli Affari Esteri apportare le seguenti variazioni:

2001: — 3.000;

2002: — 3.000;

2003: — 3.000.

36. 4 (nuova formulazione). Governo.

(Approvato)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 5. Ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di viabilità attribuite alle regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a decorrere dal 1o gennaio 2001, un'ulteriore quota dell'accisa sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) per autotrazione, nella misura di lire 264 al litro, è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio ».

Copertura finanziaria per un onere totale di 6.000 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

2001: — 2.248;

2002: — 2.242;

2003: — 1.648.

a valere sulle risorse destinate per il completamento del trasferimento alle regioni ed agli enti locali, ex articolo 36, comma 4;

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143, articolo 3, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

Legge 30 aprile 1985, n. 163 e legge 4 novembre 1965, n. 1213 (articolo 30 comma 7):

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 352.000.

alla tabella D, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998, (Art. 1, comma 1):

2001: — 2.752.000;

2002: — 2.258.000;

2003: — 2.000.000.

voce: Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994, articolo 3:

2002: — 500.000;

2003: — 1.500.000.

36. 18. (ex 34. 18.) Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: lire 2.248 miliardi per il 2001, fino alla fine del periodo con le seguenti: lire 3.248 miliardi per il 2001, 3.242 miliardi per il 2002, 3.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate con il seguente profilo: 2.150 miliardi per il 2001, 2.694 miliardi per il 2002, 3.648 miliardi a decorrere per il 2003.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge 30 giugno 1998 n. 208 (articolo 1, comma 1,) apportare le seguenti variazioni:

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000;

2003: — 2.000.000.

36. 5. (ex 34. 23.) Formenti, Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, sostituire le parole: lire 2.248 miliardi per il 2001, 2.242 miliardi per il 2002, 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate con il seguente profilo: 1.150 miliardi per il 2001, 1.694 miliardi per il 2002, 1.648 miliardi a decorrere per il 2003 *con le seguenti:* lire 2.748 miliardi per il 2001, 3.242 miliardi per il 2002, 3.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate con il seguente profilo: 1.650 miliardi per il 2001, 2.694 miliardi per il 2002, 3.648 miliardi a decorrere per il 2003.

Conseguentemente:

all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

Decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

ART. 3: Funzionamento (5.2.1.3 Ente nazionale per le strade CAP. 8061/p):

2001: — 500.000;
2002: — 500.000;
2003: — 500.000.

all'articolo 80, tabella D, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

Decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (settore n. 16) (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061):

2002: — 500.000;
2003: — 1.500.000.

36. 25 (ex 34. 24). Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: lire 1.150 per il 2001, *aggiungere le seguenti:* di cui 20 miliardi per la realizzazione del raccordo autostradale tra l'Autocamionale della Cisa (A15) e l'Autobrennero (A22).

36. 6. (ex 34. 14.) Martinat.

Al comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Per le medesime finalità la Regione Molise è autorizzata ad assumere ulteriori impegni per i seguenti importi:

2001: + 200.000;
2002: + 300.000;
2003: + 100.000.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 19.

36. 7. (ex 34. 11.) Riccio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per la realizzazione di un piano straordinario per la viabilità nella provincia di Benevento è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003.

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero affari esteri:

2001: — 50.000;
2002: — 50.000;
2003: — 50.000.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2001: — 50.000;
2002: — 50.000;
2003: — 50.000.

36. 8. (ex 34. 3.) Simeone.

Al comma 5, sostituire le parole: di lire 65 miliardi *con le seguenti:* di lire 100 miliardi.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Una quota del fondo di cui al presente comma, nel limite massimo di 35 miliardi, è destinata al sostegno di progetti volti alla immissione di nuovo personale qualificato nonché alla qualificazione e all'integrazione delle competenze del personale addetto ai servizi per l'impiego, ai sensi del decreto legislativo n. 469 del 1997.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: di lire 515 miliardi per l'anno 2001 *con le seguenti:* di lire 480 miliardi per l'anno 2001.

36. 16. (ex 34. 1.) Innocenti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per gli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003 è conferito alle regioni colpite dalle calamità naturali dell'autunno 2000 la somma di lire 900 miliardi al fine di contribuire all'opera di ricostruzione intrapresa dalle famiglie e dalle imprese. Dette somme saranno ripartite tra le Regioni interessate d'intesa con la Conferenza nazionale dei Presidenti delle Regioni.

All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nella tabella A della legge finanziaria per il 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

36. 10. (ex 34. 17.) Stradella, Armosino, Rosso, Colombini, Tarditi, Viale, De Ghislanzoni Cardoli, Lavagnini, Giannattasio, Vitali, Gagliardi, Masiero, Radice, Mammola.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le regioni possono istituire commissioni regionali di controllo per la realizzazione delle opere stradali.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

36. 11. (ex 34. 5.) Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai soggetti che siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che alla data del 31 dicembre 1992 abbiano completato i versamenti di legge all'INPS non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, come modificati dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

50. 110. (ex 49. 103. *seconda versione*) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti.

Al comma 6, sopprimere le parole da: nella misura complessiva *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 663.333;

2002: + 663.333.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

36. 13 (0.34.9.1.) De Cesaris, Bonato, Giordano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. L'importo di cui al comma 6, a partire dalla somma relativa all'anno 2001, è incluso, con decorrenza dall'anno 2003 tra i trasferimenti soppressi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 ed è conseguentemente compensato mediante rideterminazione dell'aliquota di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare la seguente variazione:*

2003: - 663.333 (regolazioni debitorie).

36. 14. Possa, Conte.

All'articolo 36 aggiungere il seguente comma:

Nell'ambito del Fondo per il federalismo amministrativo, una quota di lire 80 miliardi è destinata al finanziamento dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale che verranno stipulati dalle singole regioni a statuto ordinario con la società Ferrovie dello Stato S.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 2001, in sostituzione del contratto già vigente a livello nazionale, per far fronte ai maggiori servizi regionali erogati, rispetto agli esercizi precedenti, in conseguenza dell'entrata in esercizio di nuove linee e degli accordi tra lo Stato e le regioni raggiunti in conferenze di servizi per l'Alta Capacità. La ripartizione di tale importo è effettuata tra le regioni interessate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

36. 45. Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. — 1. Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale IRPEF prevista dall'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio di previsione.

I regolamenti anche se adottati successivamente hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione ed accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001 limitatamente alle annualità d'imposta 1995 e successive.

Ricade in ogni caso nel termine generale di liquidazione dell'imposta l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del Territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504.

36. 01. (ex 34. 04.) Guerra, Campatelli, Vigneri, Massa, Di Rosa, Rava, Bielli.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. — 1. Per la lotta alla criminalità e per consentire l'ordinato sviluppo economico del territorio è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2001, presso il Ministero dell'Interno, un fondo di lire 2000 miliardi annui da destinare ai Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti che istituiscano un servizio di vigilanza di quartiere.

2. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono definite con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con quello del Tesoro sentita la Conferenza Stato-Regioni-Città.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 4.

36. 02. (ex 34. 06.) Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

ART. 34-bis. — 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono determinate le modalità per la compensazione a favore delle Regioni e province autonome dei minori introiti derivanti dall'applicazione degli articoli della presente legge finanziaria.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia n. 1, 2 e 3.

36. 03. (ex 34. 05.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. — 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, sono determinate le modalità per la compensazione a favore delle Regioni e Province autonome dei minori introiti derivanti dall'applicazione degli articoli della presente legge finanziaria.

Seguono compensazioni Gruppo Misto-CDU nn. 1, 2 e 5.

36. 04. (ex 34. 03.) Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo, Tassone.

(A.C. 7328-bis — sezione 8)

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 37.

*(Regole di bilancio per le regioni,
le province e i comuni).*

1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, e salvo quanto disposto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, valgono le seguenti disposizioni:

a) per l'anno 2001 il disavanzo, computato ai sensi del comma 2 dell'articolo 30 della citata legge n. 488 del 1999, non potrà essere superiore a quello del 1999, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle per l'assistenza sanitaria, aumentato del 3 per cento. In sede di formazione del bilancio per il 2001, le regioni e gli enti locali dovranno approvare, con le stesse procedure di approvazione del bilancio di previsione, i prospetti dimostrativi del computo del disavanzo per gli anni 1999 e 2001; tali prospetti dovranno riguardare sia i dati di competenza che i dati di cassa.

I dati di competenza per il 1999 sono ricavati dal bilancio di previsione iniziale; i dati di cassa dovranno essere ricostruiti, per il 1999, sulla base dei conti consuntivi o dei verbali di chiusura; per il 2001 dovranno essere effettuate previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio;

b) per l'anno 2000 il disavanzo di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è calcolato anche al netto delle entrate e delle spese relative all'assistenza sanitaria;

c) il confronto tra 1999 e 2001 è effettuato escludendo dal computo spese ed entrate per le quali siano intervenute modifiche legislative di trasferimento o attribuzione di nuove funzioni o di nuove entrate proprie.

2. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono collegialmente il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno per il sistema regionale, e riferiscono ogni tre mesi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio. In caso di peggioramento dei saldi rispetto ai valori programmati, le regioni e le province autonome interessate informano tempestivamente il Governo sulle misure individuate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti.

3. Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi al Governo, in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio delle province, dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, di un campione rappresentativo dei restanti comuni e delle comunità montane.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003 con le modalità stabilite dall'ar-

articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. Il comma 2-*bis* dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applica anche per l'anno 2001. Alla lettera *g*) del citato comma 2-*bis* la parola: « 2001 » è sostituita dalla seguente: « 2002 ».

7. I trasferimenti erariali per l'anno 2001 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 30, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed alle successive disposizioni in materia. L'incremento delle risorse, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2001 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è rinviata al 1° gennaio 2002.

8. A decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 7 sono aumentati di lire 500.000 milioni annue, di cui lire 30.000 milioni destinate alle province, lire 440.000 milioni ai comuni e lire 30.000 milioni alle comunità montane. I maggiori trasferimenti spettanti alle singole province ed ai singoli comuni sono attribuiti in proporzione all'ammontare dei trasferimenti a ciascuno attribuiti per l'anno 2000 a titolo di fondo ordinario, fondo consolidato e fondo perequativo. Per le comunità montane i maggiori trasferimenti sono prioritariamente attribuiti alle comunità montane per le quali sono intervenute nel 1999 variazioni in aumento del numero dei comuni membri con territorio montano, in misura pari a lire 20.000 per ciascun nuovo residente nel territorio montano della comunità. I restanti contributi erariali spettanti alle comunità montane sono attribuiti in proporzione alla popolazione residente nei territori montani.

9. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante

a consuntivo per l'anno 2001, è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002 ed è incrementato del tasso programmato di inflazione a decorrere dall'anno 2003. A partire dall'anno 2002 le risorse sono utilizzate nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali.

10. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito dallo Stato alle province ed ai comuni interessati nella misura di ulteriori lire 9.993 milioni per l'anno 1999 e di lire 42.000 milioni per l'anno 2000, da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti e da liquidare in misura uguale negli esercizi 2001 e 2002.

11. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, è riconosciuto ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro il 31 dicembre 1995 l'approvazione, da parte del Ministero dell'interno, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, un contributo a fronte degli oneri sostenuti per il trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale posto in mobilità. Il contributo spetta a far data dalla messa in disponibilità del predetto personale sino al trasferimento presso altro ente o all'avvenuto riassorbimento nella propria pianta organica ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999. Il contributo non spetta per la parte di oneri già rimborsati ai sensi dei decreti-legge 7 aprile 1995, n. 106, 10 giugno 1995, n. 224, 3 agosto 1995, n. 323, 2 ottobre 1995, n. 414, 4 dicembre 1995, n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188, 3 giugno 1996, n. 309, 5 agosto 1996, n. 409, e 20 settembre 1996, n. 492. I comuni devono attestare gli oneri sostenuti per il personale posto in mobilità mediante apposita certificazione la cui definizione, modalità e termini per l'invio sono determinati con decreto del Ministero

dell'interno. Ai fini del presente comma è autorizzata la spesa di lire 86.000 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura direttamente proporzionale agli oneri sostenuti.

12. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, lo Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nella categoria catastale D. Il contributo statale è commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota del 4 per mille e quello riscosso in ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, anch'esso calcolato con l'aliquota del 4 per mille. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni, da considerare per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000. È inoltre detratto il contributo erogato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei confronti degli enti che ne hanno usufruito. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 62.007 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura direttamente proporzionale alla perdita del gettito dell'imposta comunale sugli immobili subita da ciascun comune al netto del contributo minimo garantito. Per l'attribuzione del contributo i comuni interessati inviano entro il termine perentorio del 31 marzo 2001 apposita certificazione il cui modello e le cui modalità di invio sono definiti con decreto del Ministero dell'interno.

13. Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approva-

zione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.

14. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli anni 2001 e 2002, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

15. I comuni possono prorogare fino al 31 dicembre 2001, a condizioni più vantaggiose per l'ente da stabilire tra le parti, i contratti di gestione di cui agli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta data.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 37

(Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

37. 29. (ex 35. 2.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Nardini.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 5, 7, 9 e 10.

37. 40. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11.

37. 41. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: il disavanzo, aggiungere le seguenti: relativo all'intero comparto degli enti locali e delle regioni.

37. 37. Guerra, Campatelli, Vigneri, Massa, Di Rosa, Rava, Bielli.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: comma 2 dell'articolo 30 della citata legge n. 488 del 1999 con le seguenti: comma 1 dell'articolo 28 della citata legge n. 488 del 1999.

37. 25. (ex 0. 35. 86. 3.) Possa.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a quello del 1999 con le seguenti: al bilancio di previsione 2000.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.

37. 7. (vedi 35. 76.) Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera a), ovunque ricorra, premettere alla parola: spese le parole: impegni per.

37. 4. (vedi 35. 54.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: l'assistenza sanitaria ag-

giungere le seguenti: impegni per spese relative al personale derivanti da miglioramenti economici definiti da contrattazione definita su base nazionale comunque non riconducibili alla discrezionalità dell'ente.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 6, 11 e 12.

37. 6. (ex 35. 64.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 10 per cento.

Seguono compensazioni Misto - Rifondazione Comunista.

37. 26. (ex 0. 35. 86. 4.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Nardini.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.

37. 8. (ex 35. 75.) Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera a), ovunque ricorra, sostituire la parola: 2001 con la seguente: 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11.

37. 43. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 1, lettera a), ovunque ricorra, sostituire la parola: 2001 con la seguente: 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11.

37. 42. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11.

37. 44. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano garantiscono collegialmente il rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno per il sistema regionale. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano esamina ogni sei mesi l'andamento delle spese, delle entrate e dei saldi di bilancio delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. In caso di peggioramento dei saldi rispetto ai valori programmati, le regioni e le province autonome interessate comunicano tempestivamente alla Conferenza Stato-Regioni le misure individuate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti.

37. 63. Possa, Conte.

Al comma 2, nel primo periodo, sopprimere le parole: e delle province autonome di Trento e Bolzano e la parola: collegialmente; aggiungere, dopo la parola: riferiscono la parola: collegialmente. Nel secondo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome.

37. 70. (Nuova formulazione) Il Governo.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: garantiscono collegialmente fino a: sistema regionale.

***37. 27.** (ex 0. 35. 86. 7). Possa.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: garantiscono collegialmente fino a: sistema regionale.

***37. 46.** Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: collegialmente.

37. 65. Brugger, Zeller, Caveri, Detomas, Widmann.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ogni tre mesi con le seguenti: ogni anno.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11.

37. 45. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

37. 66. Brugger, Zeller, Widmann, Caveri, Detomas.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: sulle misure fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

37. 30. Bonato, Giordano, De Cesaris, Nardini.

Al comma 3, sostituire le parole: ogni tre mesi con le seguenti: ogni anno.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11.

37. 47. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 3, sopprimere le parole: al Governo.

37. 48. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11.

37. 49. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I comuni possono stabilire una tariffa per il servizio di sportello unico diretto alle attività produttive, rapportata all'effettivo costo del servizio. In tal caso non verranno applicati i diritti di segreteria di cui all'articolo 10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge n. 68 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 4, 5, 6, 7, 9, 3 e 1.

37. 11. (ex 35. 78.) Covre, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11.

37. 50. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: 2001 con la seguente: 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11.

37. 51. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere la parola: programmato.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

37. 31. (ex 35. 5.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Nardini.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2001 aggiungere le seguenti: aumentato della differenza tra il tasso di inflazione programmato per l'anno 2000 e quello effettivamente realizzato.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11, 12 e 6.

37. 12. (ex 35. 61.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 aggiungere le seguenti: nonché degli articoli 9, comma 1 e 117, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

37. 61. (ex 35. 55.) Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Oltre a quelle già determinate sono destinate al finanziamento delle unioni e delle fusioni tra comuni risorse aggiuntive per 60 miliardi annui per gli anni 2001, 2002 e 2003.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 60.000;

2002: — 60.000;

2003: — 60.000.

37. 13. (ex 35. 48.) Guerra, Campatelli, Bielli, Brunale, Di Rosa, Massa, Vigneri, Rava.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: lire 500.000 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti: lire 800.000 milioni annue di cui lire 30.000 milioni destinate alle province, lire 440.000 milioni ai comuni, lire 30.000 milioni alle comunità montane e lire 300.000 milioni ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per spese di investimento.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

37. 38. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: lire 500.000 milioni fino a: lire 30.000 milioni con le seguenti: lire 700.000 milioni annui, di cui 50.000 milioni destinati alle province, lire 600.000 milioni ai comuni e lire 50.000 milioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11.

37. 53. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: lire 500.000 milioni fino a: lire 30.000 con le seguenti: 600.000 milioni annui, di cui 40.000 milioni destinati alle province, lire 520.000 milioni ai comuni e lire 40.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11.

37. 52. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: lire 440.000 milioni ai comuni e lire 30.000 milioni con le seguenti: lire 400.000 milioni ai comuni e lire 70.000 milioni.

37. 39. (ex 0. 35. 91. 2.) Teresio Delfino.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: lire 440.000 milioni ai comuni con le seguenti: lire 400.000 milioni ai comuni, lire 20.000 milioni alle unioni di comuni.

37. 36. (Testo così modificato nel corso della seduta) Guerra.

Al comma 8, sostituire il secondo periodo con i seguenti: I maggiori trasferimenti spettanti ai singoli comuni sono attribuiti, per la somma di lire 100.000 milioni in misura proporzionale tra i comuni che, rispetto alla media della classe di appartenenza, hanno una sottodotazione maggiore del 70 per cento. Per la restante parte sono attribuiti alle singole province ed ai singoli comuni in proporzione all'ammontare dei trasferimenti a ciascuno attribuiti per l'anno 2000 a titolo di fondo ordinario, fondo consolidato e fondo perequativo.

37. 35. Guerra.

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: fondo consolidato e fondo perequativo.

37. 28. (ex 0. 35. 91. 1.). Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire la parola: 20.000 con la seguente: 35.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11.

37. 54. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola: 2001 con le seguenti: 2000 nel bilancio dello Stato.

Conseguentemente, al medesimo primo periodo:

sostituire la parola: 2002 con la seguente: 2001;

sostituire la parola: 2003 con la seguente: 2002.

Conseguentemente, al medesimo comma 9, sostituire le parole: 2002 le risorse con le seguenti: 2001 le risorse, pari alla differenza tra i trasferimenti riconosciuti al complesso degli enti per l'anno 2000 e per l'anno 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 11, 12 e 6.

37. 14. (ex 35. 59.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola: 2001 con: 2000:

Conseguentemente:

al medesimo primo periodo, sostituire la parola: 2002 con la seguente: 2001;

al medesimo primo periodo, sostituire la parola: 2003 con la seguente: 2002;

al medesimo comma 9, secondo periodo, sostituire la parola: 2002 con la seguente: 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12.

37. 16. (ex 35. 60.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: risultante a consuntivo per l'anno 2001 aggiungere le seguenti: nel bilancio dello Stato.

Conseguentemente, al medesimo comma 9, ultimo periodo, dopo le parole: le risorse aggiungere le seguenti: , pari alla differenza tra i trasferimenti riconosciuti al complesso degli enti per l'anno 2001 e per l'anno 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12.

37. 15. (ex 35. 58.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: è mantenuto fino alla fine del periodo con le seguenti: è incrementato del 7 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

37. 33. (ex 35. 7.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Nardini.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere la parola: programmato.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

37. 32. (ex 35. 6.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Nardini.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota di tali risorse a partire dall'anno 2002 pari a lire 60 miliardi annui è riservata a titolo di ammortamento dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere per l'anno 2001 nei limiti e nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12.

37. 17. (ex 35. 56.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga alla normativa vigente per l'anno 2001 e sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 le entrate derivanti dal fondo ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 34 comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 1992 possono essere iscritte in bilancio tra le entrate correnti ai fini del calcolo della situazione economica dell'ente locale.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.

37. 62. (ex 35. 57.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 10, sostituire le parole: 9.993 milioni con le seguenti: 15.000 milioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11.

37. 55. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 10, sostituire le parole: 42.000 milioni con le seguenti: 52.000 milioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11.

37. 56. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 11, quarto periodo, dopo le parole: Ministero dell'interno aggiungere le seguenti: da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

37. 57. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 12, quinto periodo, sostituire le parole da: di lire 62.007 fino a: minimo garantito con le seguenti: necessaria alla copertura totale relativa alle minori entrate comunali.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

37. 34. Bonato, Giordano, De Cesaris, Nardini.

Al comma 12, quinto periodo, le parole: lire 62.007 milioni sono sostituite dalle seguenti: lire 42.007 milioni.

Dopo il comma 12 è inserito il seguente:

12-bis. A titolo di riconoscimento del contributo spettante alle unioni di comuni, ai comuni risultanti da procedure di fusione ed alle comunità montane svolgenti

esercizio associato di funzioni comunali, è attribuito agli enti interessati per gli anni 1999 e 2000 un contributo complessivo di lire 20.000 milioni, da ripartire secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

37. 80. Governo.

(Approvato)

Al comma 12, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

37. 58. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è sostituito dal seguente: « Per le regioni gli obiettivi alla gestione delle funzioni non riguardanti la sanità ».

37. 60. (ex 35. 12.) Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione ed accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001 limitatamente alle annualità d'imposta 1995 e successive. Ricade in ogni caso nel termine generale di liquidazione dell'imposta l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

37. 18. (ex 35. 26.) Guerra, Campatelli, Vigneri, Massa, Di Rosa, Rava, Bielli.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16. All'articolo 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265 le parole: « senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato » sono sostituite le seguenti: « a carico del bilancio dello Stato per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, mediante l'incremento dei trasferimenti erariali ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5, 6, 11, 12.

37. 20. (ex 35. 65.) Guido Giuseppe Rossi, Chincarini, Parolo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16. All'articolo 23, comma 9 della legge 3 agosto 1999, n. 265 le parole: « senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato » sono sostituite dalle seguenti. « a carico del bilancio dello Stato per i comuni situate nelle zone montane, mediante l'incremento dei trasferimenti erariali ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5, 6, 11 e 12.

37. 21. (ex 35. 66.) Guido Giuseppe Rossi, Chincarini, Parolo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16. All'articolo 23, comma 9 della legge 3 agosto 1999, n. 265 le parole: « senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « a carico del bilancio dello Stato per i comuni appartenenti alle comunità montane, mediante l'incremento dei trasferimenti erariali. »

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5, 6, 11 e 12.

37. 22. (ex 35. 67.) Guido Giuseppe Rossi, Chincarini, Parolo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 è aggiunto il seguente comma:

« *1-bis.* Per l'anno 2001 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle Amministrazioni dei comuni fino a 5000 abitanti incrementando i fondi nel modo seguente:

a) fondo unico per la finanza locale lire 100 miliardi;

b) fondo perequativo per la finanza locale 150 miliardi ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

37. 23. (vedi 35. 83.) Teresio Delfino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle regioni e agli enti locali che sono in linea con gli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, di cui all'articolo 30 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord Padania.

37. 24. (ex 35. 80.) Faustinelli.

È inserito il seguente comma 16:

16. La potestà concessiva dell'invalidità civile può essere esercitata dall'INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra le singole Regioni e l'istituto medesimo.

37. 85. Governo.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37 *bis.* — 1. All'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole « 56 miliardi » e « 94 miliardi » sono sostituite

tuite con rispettivamente « 100 miliardi » e « 100 miliardi » ed alla fine sono aggiunte le parole: « e di 52 miliardi di lire a decorrere dal 2003 ».

Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni.

2001: — 44.000;

2002: — 6.000;

2003: — 52.000.

37. 01. (ex 35. 05.) Cappella, Finocchiaro Fidelbo, Caruano, Rabbito, Rizza.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Norme particolari per gli enti locali).

1. L'articolo 31, commi 37 e 38, della legge n. 448 del 29 dicembre 1998 è così modificato:

al comma 37, primo periodo, le parole « del 50 per cento al Ministero dell'Interno » sono sostituite con « del 30 per cento alla provincia di Varese e del 20 per cento al Ministero dell'Interno ».

al comma 37 ultimo periodo: dopo le parole « alle provincie di Como » aggiungere « ,di Varese ».

al comma 38, secondo periodo, dopo le parole « provincia di Lecco » sono aggiunte « delle provincie di Varese » e dopo le parole « camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Como » sono aggiunte « camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Varese ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania n. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.

37. 02. (ex 35. 04.) Giancarlo Giorgetti, Maroni, Bianchi Clerici, Galli.

(A.C. 7328-bis — sezione 9)

**ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 38.

(Regole di bilancio per le università e gli enti di ricerca).

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno.

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun anno.

3. Il fabbisogno finanziario di cui ai precedenti commi è incrementato degli effetti derivanti dall'approvazione di nuove disposizioni normative nel triennio 2001-2003.

4. La determinazione del fabbisogno finanziario per ciascun ateneo e per ciascun ente di ricerca è effettuata con le modalità di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 38.

(Regole di bilancio per le università e gli enti di ricerca).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

38. 1. (ex 36. 1.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Lenti.

Al comma 1, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 10 per cento.

Conseguentemente seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

38. 2. (ex 36. 2.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Lenti.

Al comma 1, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Segue compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania n. 6.

38. 3. (ex 36. 7.) Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Lenti.

Al comma 2, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 10 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

38. 4. (ex 36. 3.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Lenti.

Sopprimere il comma 3.

38. 5. (ex 36. 6.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Nell'anno 2001 le spese per il personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche non potranno superare l'80 per cento delle risorse di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 19 del 1999.

38. 6. (ex 36. 5.) Maura Cossutta, Pistone.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenuto conto delle esigenze finanziarie rappresentate nei programmi triennali presentati dalle Scuole superiori ad ordinamento speciale, determina annualmente, con proprio decreto, sentito il Comitato per la valutazione del sistema universitario, le risorse da riassegnare a ciascuna scuola sul fondo di finanziamento ordinario, sul fondo per l'edilizia universitaria e sul fondo per la programmazione.

38. 7. (ex 36. 8.) Governo.

(Approvato)

(Regole di bilancio per le Università e gli Enti di ricerca).

Aggiungere il seguente comma:

I consorzi per l'istruzione universitaria a distanza, di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono assimilati ai consorzi universitari a tutti gli effetti, anche ai fini del loro finanziamento ordinario di funzionamento a valere sull'apposito stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

38. 15. Governo.

(Approvato)

(A.C. 7328-bis — sezione 10)**ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 39.***(Finanza di progetto).*

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004 in coerenza con gli orientamenti programmatici definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), le amministrazioni statali, regionali e locali, in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture, acquisiscono le valutazioni dell'unità tecnica-finanza di progetto, di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo modalità e parametri definiti con successiva deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con successiva deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, saranno individuate ulteriori modalità di incentivazione all'utilizzo dello strumento della finanza di progetto.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 39.***(Finanza di progetto).**Sopprimerlo.***Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

39. 1. (ex 37. 4.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sopprimerlo.***Seguono compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.**

39. 2. (ex 37. 7.) Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: regionali e locali e aggiungere in fine il seguente periodo:

Le Amministrazioni regionali e locali possono ricorrere alle valutazioni dell'unità tecnica-finanza di progetto secondo le modalità previste dal presente articolo.

39. 23. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: regionali e locali, in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture, con le seguenti: in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture di interesse nazionale.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

39. 3. (ex 37. 8.) Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: acquisiscono, con le seguenti: possono acquisire.

39. 4. (ex 37. 9.) Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con successiva deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza, fino alla fine del comma, con le seguenti: con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui

al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, saranno individuate ulteriori modalità di incentivazione all'utilizzo dello strumento della finanza di progetto.

* **39. 5.** (ex *37. 6.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con successiva deliberazioni del CIPE con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, saranno individuate ulteriori modalità di incentivazione all'utilizzo dello strumento della finanza di progetto.

* **39. 6.** (ex * 37. 2.) Contento, Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con successiva deliberazioni del CIPE con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, saranno individuate ulteriori modalità di incentivazione all'utilizzo dello strumento della finanza di progetto.

* **39. 7.** (ex * 37. 3.) Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con successive deliberazioni del CIPE con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, saranno individuate ulteriori modalità di incentivazione all'utilizzo dello strumento della finanza di progetto.

* **39. 8.** (ex * 37. 5.) Possa, Alessandro Rubino, Conte, Proietti.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le valutazioni dell'unità tecnica-finanza di progetto si intendono comunque acquisite con esito positivo quando le stesse non pervengano alle amministrazioni proponenti entro sessanta giorni dalla richiesta. Per gli atti di pianificazione e attuazione dei programmi di spesa, adottati in data antecedente alle delibere del CIPE di cui al comma 1, non è dovuta l'acquisizione delle valutazioni dell'unità tecnica-finanza di progetto.

39. 9. (ex 37. 1.) Casinelli.

(A.C. 7328-bis – sezione 11)

ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 40.

(Consumi intermedi).

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio

1993, n. 29. Le convenzioni di cui al richiamato articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici – CONSIP Spa per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e devono indicare i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità e/o il periodo di efficacia delle convenzioni.

2. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per la standardizzazione e l'adeguamento dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso strumenti elettronici e telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e dei fabbisogni.

3. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina i tempi e le modalità di pagamento dei corrispettivi relativi alle forniture di beni e servizi nonché i relativi sistemi di collaudo o atti equipollenti.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 40 DEL DI- SEGNO DI LEGGE

ART. 40.

(Consumi intermedi).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: quelle definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 *con le seguenti:* le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 9 e 6.

40. 1. (ex 38. 4.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine: con esclusione delle regioni, province, comuni e comunità montane.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 9 e 6.

40. 2. (ex 38. 6.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi sono sottoposti al parere di congruità economica.

40. 3. (ex 38. 9.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di cui al presente comma *aggiungere le seguenti:* attraverso l'utilizzo di procedure competitive.

40. 4. (ex 38. 12.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, *dopo le parole:* « Amministrazioni dello Stato » *sono aggiunte le seguenti:* « anche con il ricorso alla locazione finanziaria ».

40. 17. (ex 38. 5.) Testa.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

40. 5. (ex 38. 13.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 2, dopo le parole: n. 400 aggiungere le seguenti: sentite la Conferenza Stato città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.

40. 6. (ex 38. 19.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 2, dopo le parole: e telematici aggiungere le seguenti: tenendo conto di quanto già in dotazione nei vari enti e degli standard già adottati.

40. 7. (ex 38. 18.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: sentite le Commissioni parlamentari competenti.

40. 8. (ex 38. 14.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Sopprimere il comma 3.

40. 9. (ex 38. 20.) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, sopprimere le parole: da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

40. 10. (ex 38. 15.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 3, sostituire le parole: il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina *con le seguenti:* adottati su proposta del Ministro

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono determinati.

40. 11. (ex 38. 17.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 3, sostituire le parole: il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina *con le seguenti:* su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono determinati.

40. 13. (ex * 38. 1.) Possa.

Al comma 3, sostituire le parole: il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina *con le seguenti:* sono determinati.

40. 12. (ex 38. 16.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 3, sostituire le parole: il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina *con le seguenti:* sono stabiliti.

40. 15. (ex 38. 2.) Governo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 40. 18
DEL GOVERNO.

Al comma 1, sopprimere la parola: anche.

Conseguentemente, dopo la parola: finanziaria *aggiungere le seguenti:* con obbligo di riscatto.

0. 40. 18. 1. Bono.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Ai fini della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni mobili durevoli, gli stanziamenti di conto capitale de-

stinati a tale scopo possono essere trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro del tesoro autorizza la trasformazione e certifica l'equivalenza dell'onere finanziario complessivo.

40. 18. (Nuova formulazione) Governo.

(Approvato)

All'emendamento 40. 16, sopprimere le parole: uno o più.

0. 40. 16. 1. (ex 0. 38. 3. 2.) Giancarlo Giorgetti.

All'emendamento 40. 16, sopprimere le parole: e le modalità.

0. 40. 16. 2. (ex 0. 38. 3. 1.) Giancarlo Giorgetti.

All'emendamento 40. 16, sopprimere le parole: elettronici e.

0. 40. 16. 3. (ex 0. 38. 3. 3.) Giancarlo Giorgetti.

All'emendamento 40. 16, sopprimere le parole: e telematici.

0. 40. 16. 4. (ex 0. 38. 3. 4.) Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'espletamento da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici di procedure ad evidenza pubblica attraverso l'utilizzo di sistemi elettronici e telematici di negoziazione per l'approvvigionamento di beni e servizi, assicurando la parità di condizioni dei partecipanti nel rispetto dei principi di tra-

sparenza e di semplificazione della procedura.

40. 16. (ex 38. 3.) Governo.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti.

40. 14. (ex 38. 7.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

(A.C. 7328-bis – sezione 12)

**ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

ONERI DI PERSONALE

ART. 34.

(Rinnovi contrattuali).

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, è rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 3.047 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

successive modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il personale del comparto Scuola, anche allo scopo di favorire il processo di attuazione dell'autonomia scolastica, l'ammodernamento del sistema e il miglioramento della funzionalità della docenza, viene stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 900 miliardi di cui lire 650 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinate alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi finalizzata all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio, di cui lire 40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarità di uffici di livello dirigenziale generale. Tali risorse vengono ripartite, sulla base di criteri perequativi definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra i fondi delle singole amministrazioni. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica.

5. Per il riconoscimento e l'incentivazione della specificità e onerosità dei compiti del personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate di cui al decreto legi-

slativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al trattamento accessorio del predetto personale.

6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

8. È stanziata la somma di lire 170.000 milioni per il 2001, 410.000 milioni per il 2002 e 450.000 milioni a decorrere dal 2003, per le seguenti finalizzazioni di spesa:

a) ulteriori interventi legislativi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo;

c) revisione e incremento dei trattamenti di mobilità per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia relativamente al personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero, introduzione di specifiche norme in materia di orario di lavoro al fine di favorire l'operatività delle Forze armate.

9. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 8, lettera *a)*, il Governo può prov-

vedere con i decreti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l'attuazione delle disposizioni del comma 8, lettera *b*), il termine di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 è prorogato al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è ridotto a trenta giorni.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

ONERI DI PERSONALE

ART. 34.

(Rinnovi contrattuali).

Al comma 1, sostituire le parole: 3.047 miliardi con le seguenti: 4.500 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

34. 40. (ex 32. 8.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi, Lenti.

Al comma 1, sostituire le parole: e fermo restando con le seguenti: . È abrogato.

34. 30. (ex 32. 62.) Cento, Scalia.

Al comma 2, sostituire le parole 1.141 miliardi con le seguenti: 2.500 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

34. 41. (ex 32. 9.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi, Lenti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, professori e ricercatori universitari, sono determinate per ciascuno degli anni 2001 e 2002 in lire 250 miliardi ».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

34. 1. (ex 32. 68.) Palumbo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Ai fini di adeguare la retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico e ausiliario trasferito dagli enti locali allo stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è stanziata la somma di lire 350 miliardi.

Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi.

34. 31. (ex 32. 60.) Cento, Scalia.

Al comma 3, sostituire le parole da: anche allo scopo fino alla fine del comma con le seguenti: viene stanziata per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 5.000 miliardi.

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

34. 42. (ex 32. 10.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi, Lenti.

Al comma 3, sopprimere le parole: il processo di attuazione dell'autonomia scolastica.

34. 2. (ex 32. 18.) Malavenda.

Al comma 3, dopo le parole: dell'autonomia scolastica *aggiungere le seguenti:* e per la realizzazione della salvaguardia delle piccole scuole di montagna al fine di garantirne la sopravvivenza nel tessuto sociale e culturale delle comunità montane.

34. 3. (ex 32. 57.) Apolloni, Manzione.

Al comma 3, sostituire le parole: la somma di 900 miliardi di cui lire 650 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario *con le seguenti:* la somma di lire 2.580 miliardi di cui 2.080 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 400 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 100 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo tecnico e ausiliario.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 5.

34. 4. (ex 32. 64.) Liotta, D'Alia, Follini, Del Barone, Casini, Galati, Baccini, Lucchese, Giovanardi, Savelli, Peretti.

Al comma 3, sostituire le parole: per ciascuno degli anni *fino alla fine del comma con le seguenti:* per l'anno 2001 la somma di lire 1.400 miliardi, di cui lire 1.100 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 100 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e per l'anno 2002, la somma di lire 1.620 miliardi, di cui lire 1.320 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla

contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 100 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli Enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Seguono compensazioni del Gruppo Comunista nn. 2, 7, 8 e 9.

34. 36. (ex 32. 15.) Diliberto, Maura Cossutta, Grimaldi, Brunetti, Eduardo Bruno, Carazzi, Armando Cossutta, Galdelli, Lento, Meloni, Michelangeli, Moroni, Muzio, Ortolano, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Santoli, Strambi.

Al comma 3, sostituire le parole: la somma di lire 900 miliardi di cui lire 650 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario *con le seguenti:* la somma di lire 1.375 miliardi di cui 1.000 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 300 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 75 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo tecnico e ausiliario.

Conseguentemente, all'articolo 80:

tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000;

tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-

nomica, legge n.468 del 1978, *apportare la seguente variazione:*

2001: — 300.000.

34. 5. (ex 32. 74.) Aprea, Napoli, Bianchi Clerici, Giovanardi, Teresio Delfino, Se-stini.

Al comma 3 sostituire le parole: la somma di lire 900 miliardi di cui lire 650 miliardi *con le seguenti* la somma di lire 1.300 miliardi di cui lire 1.000 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: lire 50 miliardi *con le seguenti:* lire 100 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 80, ta-bella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero della Pubblica Istru-zione:

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

voce: Ministero del Tesoro, del bilan-cio e della programmazione economica:

2001: — 300.000;

2002: — 300.000;

2003: — 300.000.

34. 7. (ex 32. 4.) Bracco, Capitelli, Accia-riani, Dedoni, Vignali, Soave, Chiampa-rino, Sbarbati, Mazzocchin.

Al comma 3, sostituire le parole: lire 900 miliardi di cui lire 650 miliardi *con le parole:* 1300 miliardi di cui lire 1.050 mi-liardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Al-leanza Nazionale.

34. 8. (ex 32. 46.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 3, sostituire le parole: la somma di lire 900 miliardi di cui 650 miliardi *con le seguenti:* la somma di lire 1250 miliardi di cui 1000 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 350.000;

2002: — 350.000;

2003: — 350.000.

34. 34. (ex 32. 66.) Testa.

Al comma 3, sostituire le parole: 900 miliardi *con le seguenti:* 1000 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 200 miliardi *con le seguenti:* 300 miliardi.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.

34. 6. (ex 32. 69.) Prestigiacomio.

Al comma 3, sostituire le parole: 900 miliardi *con le seguenti:* 1000 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 200 miliardi *con le seguenti:* 300 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Al-leanza Nazionale.

34. 9. (ex 32. 45.) Polizzi, Pampo, Lo Presti, Alemanno, Colucci, Bono, Armani, Al-berto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 3, sostituire le parole: 900 miliardi *con le seguenti:* 1000 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 200 miliardi *con le seguenti:* 300 miliardi.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrat-tualizzato dell'amministrazione dello

Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi anche finalizzata all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio, distinti tra dirigenti di I e di II fascia. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

34. 10. (ex 32. 44.) Selva, Armani, Bono.

Al comma 3, sostituire le parole: lire 900 miliardi con le seguenti: 1.000 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 50 miliardi con le seguenti: 150 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

34. 11. (ex 32. 48.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 3, sostituire le parole: lire 900 miliardi con le seguenti: 950 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 250 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

34. 12. (ex 32. 47.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 3, dopo le parole: del personale docente aggiungere le seguenti: e dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado integrati da programmi di educazione ambientale e protezione civile.

34. 13. (ex 32. 55.) Apolloni, De Franciscis, Miraglia del Giudice, Ricci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 10 comma 1, dopo la lettera 1-bis) aggiungere la seguente:

1-ter. le spese documentabili, sostenute dai docenti per l'acquisto di materiale didattico ed informatico, nonché per la partecipazione a corsi di aggiornamento riconosciuti a livello nazionale, nel limite complessivo di lire tre milioni.

Seguono compensazioni del Gruppo I Democratici.

34. 35. (ex 32. 67.) Dalla Chiesa, Cambursano, Testa.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche prevista dal comma 10 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n.59, una quota di lire 50 miliardi del fondo di cui al comma 3 è destinata all'istituzione di un « Fondo di eccellenza » relativo a riconoscimenti economici per i docenti che abbiano conseguito risultati di grande rilievo nella loro attività didattico scientifica. Le modalità di attuazione del presente comma sono determinate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Seguono compensazioni del gruppo I Democratici.

34. 50. (ex 32. 65.) Dalla Chiesa, Monaco, Testa, Cambursano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La rivalutazione del trattamento economico del personale della scuola è effettuata in base a un piano quinquennale, con decorrenza dall'anno 2001. Tale intervento è finalizzato al ripristino del rapporto delle retribuzioni tra il personale della scuola e quello dell'università, di cui alla legge 30 luglio 1973, n.477, e al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.399. Alla copertura dell'onere finanziario, valutato in lire 2.000 miliardi annui, si provvede con le economie derivanti dai tagli agli organici, dalla razionalizzazione della rete scolastica e dai risparmi derivanti dalla ristrutturazione delle carriere del personale.

34. 14. (ex 32. 29.) Teresio Delfino.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi anche finalizzata all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio, distinti tra i dirigenti di I e di II fascia. Per le analoghe finalità e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia.

* **34. 15.** (ex 32. 70.) Prestigiacomò.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo personale dirigente contrattualizzato delle ammini-

strazione dello Stato autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di 100 miliardi, finalizzata all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio, distinti tra dirigenti di I e di II fascia. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia.

* **34. 16.** (ex 32. 49.) Polizzi, Pampo, Lo Presti, Alemanno, Colucci, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 120 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: uffici di livello dirigenziale generale aggiungere le seguenti: , e lire 80 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarità degli altri uffici dirigenziali.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

34. 17. (ex 32. 30.) Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: finalizzata aggiungere la seguente: anche.

34. 18. (ex 32. 73.) Aprea, Sestini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 40 miliardi con le seguenti: 10 miliardi.

34. 19. (ex 32. 22.) Malavenda.

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con i seguenti:

Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 32 miliardi per i dirigenti delle forze armate e delle forze di polizia. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, per il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia sono rispettivamente destinati 15 e 33 miliardi.

34. 38. (ex 32. 16.) Palma, Jervolino Russo, Sabattini, Scoca, Orlando, Boato, Crema, Moroni.

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con i seguenti:

Per le analoghe finalità, e anche la fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 32 miliardi per i dirigenti delle forze armate e delle forze di polizia. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, per il personale della carriera prefettizia sono rispettivamente destinati 15 e 33 miliardi.

34. 37. (ex 32. 76.) Lucidi.

Al comma 4, nel terzo periodo sostituire l'importo: 80 miliardi con: 84 miliardi e aggiungere in fine le seguenti parole: , lire 32 miliardi per il personale della carriera prefettizia e lire 37 miliardi per i dirigenti delle forze armate e delle forze di polizia.

Conseguentemente ridurre la Tabella A, voce Ministero degli esteri, dei seguenti importi:

2001: - 4000;

2002: - 4000;

2003: - 4000.

34. 80. Governo.

(Approvato)

Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e 32 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia.

34. 20. (ex 32. 1.) Frattini

Al comma 5, dopo le parole: decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, aggiungere le seguenti: nonché del personale del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 920 miliardi con le seguenti: 1020 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 4 e 6.

34. 21. (ex 32. 79.) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, sostituire le parole: 920 miliardi con le seguenti: 2000 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 1.080.000;

2002: - 1.080.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

34. 22. (ex 32. 51.) Ascierio, Gasparri, Bono, Mitolo, Gnaga, Armani.

Al comma 5, sostituire le parole: 920 miliardi con le seguenti: 1.300 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

34. 23. (ex 32. 50.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 5, sopprimere le parole: da destinare al trattamento economico accessorio del predetto personale.

34. 24. (ex 32. 37.) Ascierto, Gasparri, Bono, Mitolo, Gnaga, Armani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per avviare le procedure idonee al riconoscimento della peculiarità militare ed al fine di estrapolare dal comparto del pubblico impiego il personale dei Corpi di polizia e delle Forze Armate, è stanziata per gli anni 2001, 2002 e 2003 la somma di lire 1.000 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

34. 25. (ex 32. 81.) Armani, Bono.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 5 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi da destinare al trattamento accessorio del personale del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 4 e 6.

34. 26. (ex 32. 80.) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 7.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

34. 27. (ex 32. 75.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale ospedaliero degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e delle istituzioni sanitarie a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18, del medesimo decreto legislativo, sono determinati, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 270 miliardi. Tale somma, comprensiva degli oneri contributivi ai fini previdenziali, deve essere stanziata in aggiunta a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

34. 28. (ex * 32. 72. e * 32. 71) Burani Procaccini, Cuccu, Massidda, Baia-monte, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale ospedaliero degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli Istituti d enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e delle istituzioni sanitarie a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18 dello stesso decreto, sono determinati per ciascun anno 2001, 2002 e 2003, in lire 270 miliardi. Tale somma, comprensiva degli oneri contributivi ai fini previdenziali, deve essere stanziata in aggiunta a quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 540.000;

2002: — 360.000;

2003: — 270.000.

34. 29. (ex 32. 2.) Sciacca, Lucà, Lucidi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale ospedaliero degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli Istituti d enti di

cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e delle istituzioni sanitarie a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18, del medesimo decreto legislativo, sono determinati per ciascun anno 2001, 2002 e 2003, in lire 270 miliardi. Tale somma, comprensiva degli oneri contributivi ai fini previdenziali, deve essere stanziata in aggiunta a quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 270.000;

2002: — 270.000;

2003: — 270.000.

34. 32. (ex 32. 14.) Repetto, Fioroni, Giacalone, Scantamburlo, Polenta.

Al comma 8, alinea, sostituire le parole: lire 170.000 milioni per il 2001, 410.000 milioni per il 2002 e 450.000 milioni a decorrere dal 2003 con le seguenti: lire 340.000 milioni per il 2001, 820.000 milioni per il 2002 e 900.000 milioni a decorrere dal 2003.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 340.000;

2002: — 410.000;

2003: — 450.000.

34. 33. (ex 0. 32. 82. 1) Bono, Armani, Proietti.

Al comma 8, primo alinea, sostituire le parole: per le seguenti finalizzazioni di spesa: con le seguenti: per le finalizzazioni di spesa di cui alle lettere a), b), e c), nonché la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla lettera d);

dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, comma 1 dell'articolo 2 e comma 3 dell'articolo 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e per il conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello dell'Amministrazione penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146, si provvede a norma del comma 6 dello stesso articolo. Si applica l'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonché la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 dello stesso decreto ».

Conseguentemente, alla tabella A del presente disegno di legge, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia è ridotto dei seguenti importi (milioni di lire):

2001: - 12.000;

2002: - 12.000;

2003: - 12.000.

34. 55. Governo.

(Approvato)

Al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) ulteriori interventi legislativi occorrenti per completare i riordinamenti del personale di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n.78, anche al fine di prevedere l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate.

34. 39. Palma, Sabattini.

Al comma 8, lettera a), al primo rigo, sopprimere la parola: legislativi.

34. 56. Governo.

(Approvato)

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: stesso articolo *aggiungere*: e copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non direttive dei corpi della Polizia Penitenziaria e Forestale dello Stato.

34. 58. Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dal comma 3-bis, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. »;

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ad eccezione delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tenere conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali. Le amministrazioni competenti per le assunzioni nelle Forze di polizia e nel corpo nazionale dei vigili del

fuoco sono comunque tenute a dare comunicazione delle assunzioni programmate nell'anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. »;

c) al comma 20-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Per le amministrazioni competenti per le assunzioni nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, restano ferme le disposizioni dei commi 2 e 3-bis. ».

34. 44. Frattini

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Per l'attuazione dell'articolo 9 della legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo e per l'allineamento dei trattamenti economici del personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è stanziata la somma di lire 150 miliardi a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, il termine per l'emanazione dei decreti legislativi è prorogato al 31 gennaio 2001.

11. Lo stanziamento di cui al comma 8 pertiene inoltre all'adozione dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 150.000;

2002: — 150.000;

2003: — 150.000.

34. 43. Frattini, Ascierio.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Modalità di presentazione delle domande di mobilità esterna dei funzionari della Polizia di Stato).

1. Le domande di transito in altre pubbliche amministrazioni previste dalla legge 31 marzo 2000, n. 78, possono essere presentate dal personale o per via gerarchica o direttamente alla pubblica amministrazione presso la quale si richiede la mobilità.

2. Le domande devono contenere:

a) i dati anagrafici del richiedente;

b) la qualifica posseduta, l'anzianità di qualifica e di servizio maturate e i trasferimenti di sede effettuati per motivi di servizio;

c) i titoli di studio e professionali posseduti, le specializzazioni conseguite, i corsi frequentati e gli incarichi svolti;

d) le condizioni familiari;

e) non meno di tre sedi ove l'interessato gradirebbe essere destinato in caso di transito;

f) l'Amministrazione presso la quale è richiesto il transito, ove la domanda sia presentata per le vie gerarchiche.

3. Nel caso in cui la domanda sia presentata per le vie gerarchiche, essa si intende accolta se, nel termine di trenta giorni dalla consegna della medesima all'ufficio di appartenenza, al funzionario richiedente non sia stato notificato il provvedimento di motivato rifiuto dell'amministrazione ricevente.

4. Nel caso in cui la presentazione della domanda avvenga direttamente presso l'Amministrazione ricevente, il termine di trenta giorni di cui al comma 3 decorre dalla data in cui la domanda risulta ufficialmente pervenuta all'amministrazione ricevente.

5. L'amministrazione ricevente può opporre rifiuto all'inquadramento nei propri ruoli solo nel caso in cui il profilo professionale, quello dei titoli culturali ed i titoli

di servizio dei funzionari della Polizia di Stato che lo richiedono risultino incompatibili con le nuove funzioni ovvero non risultino vacanze organiche nei ruoli stessi. I direttivi e i dirigenti del ruolo professionale della Polizia di Stato possono richiedere l'inquadramento anche nei ruoli dei medici ospedalieri.

6. È consentita la presentazione di più domande di trasferimento ad altri ruoli. L'accettazione del transito presso altre pubbliche amministrazioni deve essere manifestata dall'interessato entro trenta giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento di accoglimento o entro sessanta giorni dalla data di formazione del silenzio-assenso. L'accoglimento di una delle domande di transito non pregiudica la possibilità di accettare il transito presso amministrazioni che abbiano accolto successivamente le domande.

7. Nel caso in cui le domande presentate per l'inquadramento in un determinato ruolo eccedano il numero delle vacanze organiche si fa ricorso alle procedure selettive per colloqui vigenti per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339.

34. 01. Frattini

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Mobilità dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato).

1. Fermo il disposto dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, il personale che alla data del 2 ottobre 2000 era inquadrato nelle qualifiche dei ruoli dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato entro può chiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di transitare in altre pubbliche amministrazioni ovvero in un ruolo unico ad esaurimento da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri in soprannumero, riassorbibile per la cessazione dal servizio o per il trasferimento ad altra amministrazione dello Stato ai sensi delle norme vigenti, mantenendo la qualifica dirigenziale o doirettiva rivestita nella Polizia di Stato prima dell'attuazione della presente legge, nonché l'anzianità complessiva maturata, il trattamento ai fini pensionistici e la posizione economica acquisita.

3. Qualora il trattamento economico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, comprensivo di tutte le indennità percepite con il carattere continuativo prima dell'attuazione della presente legge, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno *ad personam* di importo corrispondente alla differenza di trattamento.

4. La progressione in carriera del personale di cui al comma 1 avviene, per il tempo della permanenza nel ruolo ad esaurimento e fino all'eventuale trasferimento presso un ufficio di altra pubblica amministrazione, che è disposto con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità alle normative vigenti per la Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Gli avanzamenti da effettuare in soprannumero ai sensi del comma 4 sono determinati, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle varie qualifiche da conferire e il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri avente titolo alla progressione.

6. Ove non sia possibile assegnare almeno un'unità per gli avanzamenti di cui al comma 5, l'eventuale frazione è arrotondata per eccesso all'unità.

7. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno determinate le modalità di trasferimento del personale

inquadrato nel ruolo unico ad esaurimento di cui al comma 1 alle pubbliche amministrazioni.

34. 02. Frattini

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Ulteriori modalità per la mobilità esterna dei funzionari della Polizia di Stato).

1. Ai dirigenti e commissari della Polizia di Stato trasferiti ad altre amministrazioni pubbliche per effetto dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, sono riconosciuti e fatti salvi l'anzianità raggiunta e la posizione economica acquisita, comprensiva di tutte le indennità corrisposte in relazione al servizio prestato ed aventi carattere continuativo, nonché i diritti pensionistici di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284, all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 232 ed all'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dall'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di trasferimento ad altre pubbliche amministrazioni si applica la vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato.

34. 03. Frattini.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, sopprimere gli accantonamenti per gli anni 2001, 2002 e 2003, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

**Compensazione del Gruppo Forza Italia
n. 1**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, sopprimere gli accantonamenti relativi agli anni 2001, 2002 e 2003, eccetto quelli relativi al limite di impegno a favore di soggetti non statali.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli accantonamenti del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

- 2001: 800.000;
- 2002: 1.500.000;
- 2003: 1.500.000.

voce: Ministero delle finanze:

- 2001: —;
- 2002: 200.000;
- 2003: 150.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

- 2001: 200.000;
- 2002: 200.000;
- 2003: 200.000.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5

All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale: articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativi per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi; articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto; articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

2. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 1000 milioni di lire.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6

**COMPENSAZIONI
GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE**

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 30.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 1

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2 è aggiunto in fine, il seguente periodo: « ferme restando le ri-

duzioni stabilite con precedenti disposizioni di legge per il 2001 si dispone un'ulteriore riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 e per ciascuno degli anni 2002-2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione di personale non inferiore al 2 per cento, rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 ».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 2

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 50 per cento con le parole: 75 per cento.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 3

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 6, sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: il 30 per cento.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 4

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 10.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 5

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 11.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 6

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 12.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 7

Conseguentemente, all'articolo 64, sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 8

Conseguentemente, all'articolo 64, sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 9

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, capoverso 3, sostituire le parole: 1° gennaio 2000 con le parole: 1° gennaio 1999.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 10

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 69.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 11

Conseguentemente, all'articolo 70, comma 2, sopprimere la lettera b).

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 12

Conseguentemente, all'articolo 70, comma 2, sopprimere la lettera a).

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 13

Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 14

Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 7.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 15

Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 16

Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 30 miliardi con le parole: 3 miliardi.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 17

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 81-bis.

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia e fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi al cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 18

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 81-ter.

Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 19

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO MISTO-CDU**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 20 per cento per gli anni 2001, 2002 e 2003.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre gli stanziamenti di tutti i Ministeri per gli anni 2001, 2002 e 2003 del 15 per cento, al netto delle regolazioni debitorie.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 2

Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, relative alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminata sono ridotte del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 3

Conseguentemente, all'articolo 80, comma 4, ridurre le autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali per gli anni 2001, 2002 e 2003 del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 4

Conseguentemente all'articolo 80, tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 662 del 1996: Misure per la razionalizzazione per la finanza pubblica, articolo 2 comma 14: apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato — settore 11 —

(3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 7350), *apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.500.000;

2003: - 1.500.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 5

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dei lavori pubblici - Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

ART. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p):

2001: - 500.000;

2002: - 500.000;

2003: - 500.000.

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2710):

2001: - 200.000;

2002: - 200.000;

2003: - 200.000.

voce: Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999 - Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate - (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - cap. 1654, 1655 - 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7051):

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali: Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215):

2001: - 500.000;

2002: - 500.000;

2003: - 500.000.

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:

ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355):

2001: - 250.000;

2002: - 250.000;

2003: - 250.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 6

Alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese si provvede mediante l'elevazione della percentuale indicata al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 68.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 7

**COMPENSAZIONI
GRUPPO LEGA NORD PADANIA**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: — 1.600.000;	<i>voce:</i> Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2003: — 1.600.000.	2001: — 350.000;
<i>voce:</i> Ministero della giustizia:	2002: — 350.000;
2001: — 100.000;	2003: — 350.000.
2002: — 250.000;	<i>voce:</i> Totale tabella A:
2003: — 250.000.	2001: — 1.500.000;
<i>voce:</i> Ministero degli affari esteri:	2002: — 2.900.000;
2001: — 350.000;	2003: — 3.850.000.
2002: — 400.000;	Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 1
2003: — 400.000.	
<i>voce:</i> Ministero della pubblica istruzione:	<i>Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, apportare le seguenti variazioni:</i>
2001: — 200.000;	<i>voce:</i> Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2002: — 200.000;	2001: — 1.000.000;
2003: — 200.000.	2002: — 1.000.000;
<i>voce:</i> Ministero dei trasporti e della navigazione:	2003: — 750.000.
2001: — 50.000;	<i>voce:</i> Ministero della giustizia:
2002: — 50.000;	2001: — 100.000;
2003: — 50.000.	2002: — 20.000;
<i>voce:</i> Ministero dell'ambiente:	2003: — 20.000.
2000: — 100.000;	<i>voce:</i> Ministero delle comunicazioni:
2001: — 50.000;	2001: — 200.000;
2002: — 50.000.	2002: — 200.000;
<i>voce:</i> Ministero della difesa:	2003: — 100.000.
2001: — 300.000;	<i>voce:</i> Ministero per i beni e le attività culturali:
2002: — 400.000;	2001: — 70.000;
2003: — 400.000.	2002: — 70.000;
<i>voce:</i> Ministero dell'interno:	2003: — 20.000.
2001: — 550.000;	<i>voce:</i> Ministero dell'ambiente:
2002: — 550.000;	2001: — 100.000;
2003: — 550.000.	2002: — 100.000;
	2003: — 100.000.

voce: Totale tabella B:

2001: — 735.000;

2002: — 695.000;

2003: — 990.000.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 3

Conseguentemente, dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 4

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2001-2003, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ri-

dotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 5

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

ART. 34-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

1. Per il triennio 2001-2003, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 6

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) alla tabella A, parte III, allegata, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

al numero 76) sono sopresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di mate;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 7

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: — ART 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8 - aree depresse - cap. 8590):

2001: — 3.000.000;

2002: — 4.000.000;

2003: — 4.000.000.

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: — ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: contributo speciale per la regione Calabria (7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria — cap. 8640):

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

Totale:

2001: — 3.100.000;

2002: — 4.100.000;

2003: — 4.100.000.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 8

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

35-bis. Per il triennio 2001-2003 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipen-

denti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, abrogare il comma 126, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituire la rubrica dell'articolo 18 con la seguente: « (Disposizioni in materia di indennità e di compensi) ».

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 9

Conseguentemente, all'articolo 33, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 2 per cento.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 10

Conseguentemente, ridurre le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle società di capitali gestite dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 2001 di tremila miliardi.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 11

Conseguentemente, all'articolo 40, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, concernenti le spese classificate « Consumi intermedi » sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 12

**COMPENSAZIONI
GRUPPO MISTO-CCD**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD
n. 1**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD
n. 2**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD
n. 3**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD
n. 4**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 5 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD
n. 5**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente, fino ad un tetto massimo del 15 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003 fino ad un tetto massimo del 15 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD
n. 6**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 500.000;
2002: — 1.500.000;
2003: — 2.000.000.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD
n. 7**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica:

2001: — 500.000;
2002: — 1.500.000;
2003: — 2.000.000.

voce: Ministero delle Finanze:

2001: — 10.000;
2002: — 200.000;
2003: — 200.000.

voce: Ministero della Giustizia:

2001: — 10.000;
2002: — 100.000;
2003: — 100.000.

<i>voce:</i> Ministero degli Affari Esteri:	2003: - 50.000.
2001: - 200.000;	<i>voce:</i> Ministero dei Beni e Attività culturali:
2002: - 200.000;	2001: - 10.000;
2003: - 200.000.	2002: - 10.000;
<i>voce:</i> Ministero della Pubblica istruzione:	2003: - 10.000.
2001: - 100.000;	<i>voce:</i> Ministero dell'Ambiente:
2002: - 100.000;	2001: - 50.000;
2003: - 100.000.	2002: - 50.000;
<i>voce:</i> Ministero dell'Interno:	2003: - 50.000.
2001: - 150.000;	Compensazione del Gruppo Misto-CCD
2002: - 150.000;	n. 8
2003: - 150.000.	
<i>voce:</i> Ministero dei Trasporti e della navigazione:	<i>Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, apportare le seguenti variazioni:</i>
2001: - 50.000;	<i>voce:</i> Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica:
2002: - 500.000;	2001: - 500.000;
2003: - 50.000.	2002: - 500.000;
<i>voce:</i> Ministero delle Politiche agricole e forestali	2003: - 500.000.
2001: - 20.000;	<i>voce:</i> Ministero dei Lavori Pubblici:
2002: - 20.000;	2001: - 100.000;
2003: - 20.000.	2002: - 100.000;
<i>voce:</i> Ministero del Lavoro e della previdenza sociale:	2003: - 100.000.
2001: - 200.000;	<i>voce:</i> Ministero della Comunicazioni:
2002: - 200.000;	2001: - 100.000;
2003: - 200.000.	2002: - 200.000;
<i>voce:</i> Ministero del Commercio con l'estero:	2003: - 100.000.
2001: - 10.000;	<i>voce:</i> Ministero delle Politiche Agricole e Forestali:
2002: - 10.000;	2001: - 100.000;
2003: - 10.000.	2002: - 200.000;
<i>voce:</i> Ministero della Sanità:	2003: - 200.000.
2001: - 50.000;	<i>voce:</i> Ministero dell'Industria:
2002: - 50.000;	2001: - 10.000;
	2002: - 100.000;

2003: — 100.000.

voce: Ministero dell'Ambiente:

2001: — 50.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 9

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, « Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 », apportare le seguenti variazioni:

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 10

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, « Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215) », apportare le seguenti variazioni:

2001: — 900.000;

2002: — 900.000;

2003: — 900.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 11

Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, relativi agli acquisiti di beni e servizi, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelli aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 12

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'accisa sul tabacco è aumentata del 5 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 13

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-ter.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 14

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

9. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'80 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 15

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

7-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'90 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 16

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

7-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'95 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 17

All'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: lire 5 miliardi, con le seguenti: lire 1 miliardo.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 18

**COMPENSAZIONI
GRUPPO UDEUR**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, sopprimere gli accantonamenti, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, con esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione del gruppo UDEUR

**COMPENSAZIONI
GRUPPO MISTO-VERDI**

All'articolo 4, sopprimere il comma 1.
Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 1

All'articolo 21, comma 1, lettera a), sopprimere il punto 1).

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 2

All'articolo 36, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 3

All'articolo 36, comma 5, sostituire le parole: 550 miliardi, con le seguenti: 200 miliardi.

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 4

All'articolo 77, comma 4, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 5

All'articolo 77, comma 4, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 150 miliardi.

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 6

All'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: fino a lire 1.800.000 fino alla fine della lettera a), con le seguenti: « fino a lire 1.800.000 » sono seguite dalle seguenti: « per rendite catastali uguali o superiori a lire 2.000.000. Per rendite catastali inferiori a detto importo, spetta una deduzione fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze ».

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 7

**COMPENSAZIONI
GRUPPO I DEMOCRATICI**

In attuazione della direttiva del Consiglio n. 1999/81/CE del 29 luglio 1999 e con riferimento alle altre direttive comunitarie

disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione del gruppo I Democratici n. 1

In attuazione della direttiva del Consiglio n. 1999/81/CE del 29 luglio 1999 e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione del gruppo I Democratici n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica:

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000;

2003: — 1.000.000.

Compensazione del gruppo I Democratici n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7.5.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 1

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo pia basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura pri-

vaticistica Sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 2

Conseguentemente, istituire un fondo la cui dotazione è determinata in misura pari al 90 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 3

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 4

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 70.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 5

Conseguentemente, sopprimere il comma 20 dell'articolo 58.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 6

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 5 per cento, 4,7 per cento, 4,5 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 7

Conseguentemente, sostituire l'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 con il seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2001 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 8

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, aumentare la tassa sui superalcolici del 15 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 9

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, aumentare l'accisa sul tabacco del 4 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 10

Conseguentemente, le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 11

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997: *apportare le seguenti modificazioni:*

2001: — 711.000;

2002: — 693.000;

2003: — 693.000.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 12

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: — 2.000.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 1.000.000.

voce: Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 1.000.000.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 13